



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

(vedi intestazione digitale)

Class 34.43.01 / fasc. SS-PNRR (GIADA) 8.34.3/2021

Allegati:

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione generale Valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
[ID_VIP 7388]
(va@pec.mite.gov.it)

Oggetto: [ID_VIP: 7388] SPIANAZZOLA (BT)-BANZI (PZ)-GENZANO DI LUCANIA (PZ): **Impianto agrovoltaico della potenza nominale di 49,37 MW, su una superficie di ca. 100 ha, integrato con un progetto di miglioramento ambientale e valorizzazione agricola, e relative opere di connessione alla rete, ubicato nei Comuni di Spinazzola (BT), in località Salice, Banzi (PZ) e Genzano di Lucania (PZ), fino alla sottostazione di nuova realizzazione collegata alla Stazione elettrica "Genzano".**
Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152/2006 – VIA (art. 23 - PNIEC)
Proponente: Società Spinazzola SPV S.r.l.
Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza Speciale per il PNRR.

e. p. c.

All Ufficio di Gabinetto
del Ministro della cultura
(udcm@pec.cultura.gov.it)

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
[ID_VIP 7388]
(compniec@pec.mite.gov.it)

Alla Regione Puglia
Dipartimento ambiente paesaggio e qualità urbana
Sezione autorizzazioni ambientali-Servizio VIA e VInCA
(servizio.viavinca.regione@pec.rupar.puglia.it)

Alla Regione Puglia
Dipartimento mobilità, qualità urbana,
opere pubbliche, ecologia e paesaggio
Sezione Autorizzazioni ambientali
(servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

e-mail: ss-pnrr@cultura.gov.it

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

18/05/2023

Alla U.O. DG ABAP Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Soprintendenza speciale per il PNRR

Alla U.O. DG ABAP Servizio III - Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico
della Soprintendenza speciale per il PNRR

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia
(sabap-fg@pec.cultura.gov.it)

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per la Basilicata
(sabap-bas@cultura.gov.it)

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi del quale art. 6, comma 1, ha disposto che il *“Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”* sia ridenominato *“Ministero della cultura”*.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”*.

VISTO il d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*.

VISTO il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche *“Soprintendenza speciale per il PNRR”*) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4, comma 2-bis, del D.P.C.M. n. 169 del 2019, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123 del 2021, la Soprintendenza speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero della cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

VISTO l’art. 36, comma 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, secondo cui *“La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”*.

CONSIDERATO, pertanto, che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

CONSIDERATO che a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all'art. 25 del D. lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-quinquies, *"il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura [in sede di sottoscrizione del provvedimento di VIA] comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica"*, dovendosi qui intendere esteso il riferimento al *"competente direttore generale del Ministero della cultura"* all'intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra indicato dal citato art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

VISTO il d.P.C.M. 1° luglio 2022 con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale dott. Luigi La Rocca, registrato dalla Corte dei conti al numero 1870 del 14/07/2022.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 29, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal Direttore Generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *"Norme in materia ambientale"*.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *"Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"* (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), in particolare l'art. 25, *Determinazione dell'autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto*, con il quale co. 1, lett. b), è apportata, tra l'altro, la seguente modifica all'art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006: *"... 2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: "10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241"*.

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante *"Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia"* (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), in particolare l'articolo 17-undecies, *Regime transitorio in materia di VIA*, il quale stabilisce che *"1. L'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come da ultimo modificato dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e dal comma 2 del presente articolo, si applica alle istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021 ..."*.

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante *"Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale"*.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante *"Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati"*.

VISTA la Circolare n. 53 del 22/12/2022 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (di seguito *"Direzione generale ABAP"*) – Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico recante *"Verifica preventiva dell'interesse archeologico. Aggiornamenti normativi e procedurali e indicazioni tecniche"*.

CONSIDERATO che il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, con l'art. 19, comma 2, lett. b), ha abrogato la disposizione di cui alla lett. g-ter del comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006. Nel merito del procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico si deve, altresì, evidenziare che l'art. 19, comma 2, lett. c), del medesimo decreto-legge ha introdotto all'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006 la seguente disposizione che attiene alla sola fase del procedimento di VIA: *"2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"*, di fatto confermando l'assoggettamento del progetto di cui trattasi alla medesima procedura di verifica preventiva, tuttavia nei limiti indicati dalla stessa norma sopra richiamata come attinenti al solo presente procedimento di VIA di competenza statale.

CONSIDERATE la Circolare n. 1 del 16/03/2022 della Soprintendenza speciale per il PNRR e le disposizioni di cui agli Ordini di Servizio n. 1 del 30/09/2021 e n. 2 del 15/12/2021 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR, nonché le Comunicazioni di Servizio prot. n. 392 dell'11/03/2022 e n. DG-ABAP 24995 del 04/07/2022 della Direzione Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR.

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”* (convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2021, n. 41).

VISTO che La Regione Puglia è dotata del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con Delibera di Giunta regionale n. 176 del 16/02/2015 e pubblicato sul BurP n. 40 del 23/03/2015 e che tale Piano persegue: *“..., in particolare, la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socioeconomico autosostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio regionale, anche attraverso la conservazione ed il recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari dell’identità sociale, culturale e ambientale, la tutela della biodiversità, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati, coerenti e rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità”*.

CONSIDERATO che, in materia di *“Tutela, governo ed uso del territorio”* la Legge regionale della Basilicata 11 agosto 1999, n. 23, all’art. 12 bis stabilisce che *“la Regione, ai fini dell’art. 145 del D. Lgs. n. 42/2004, redige il Piano Paesaggistico Regionale quale unico strumento di tutela, governo ed uso del territorio della Basilicata sulla base di quanto stabilito nell’Intesa sottoscritta da Regione, Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo e Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare”*;

CONSIDERATO che la **Società Spinazzola SPV S.r.l.**, in data 5/08/2021, ha presentato all’allora Ministero della transizione ecologica e all’allora competente Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio (di seguito *“Direzione generale ABAP”*) del Ministero della cultura, istanza (successivamente perfezionata, con nota del 12/10/2022), ai sensi dell’art. 23 del D. lgs. 152/2006, per l’avvio del procedimento di Valutazione di impatto Ambientale per il *“Progetto di un nuovo impianto agrovoltaiico della potenza nominale di 49,37 MW, su una superficie di ca. 100 ha, integrato con un progetto di miglioramento ambientale e valorizzazione agricola, e relative opere di connessione alla rete, ubicato nei Comuni di Spinazzola (BT), in località Salice, Banzi (PZ) e Genzano di Lucania (PZ), fino alla sottostazione di nuova realizzazione collegata alla Stazione elettrica “Genzano”*.

CONSIDERATO che l’allora **Ministero della transizione ecologica**, con nota prot. n. 8959 del 26/01/2022, ha comunicato la procedibilità della suddetta istanza, la pubblicazione della documentazione, il decorrere dei termini procedurali e il responsabile del procedimento.

CONSIDERATO che l’allora competente **Direzione generale ABAP** con nota prot. 3526 del 01/02/2022, ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia e alla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la Basilicata di trasmettere il proprio parere endoprocedimentale in merito all’intervento in esame.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia**, con nota prot. n. 2317 del 02/03/2023, ha trasmesso il proprio parere endoprocedimentale in merito al progetto di cui trattasi.

CONSIDERATO che la **Commissione Tecnica PNRR-PNIEC**, con nota CTVA/1319 del 07/03/2022 ha formalizzato alla Società proponente una richiesta di integrazioni alla documentazione presentata con l’istanza di VIA, da trasmettere entro il termine di venti giorni dalla suddetta data.

CONSIDERATO che l’allora competente **Direzione generale ABAP**, con nota prot. n. 9338 del 10/03/2022, rilevata la carenza documentale riferita al progetto in esame, ha formalizzato all’Autorità competente e alla Società proponente la seguente richiesta di integrazioni:

«(...)

1. In più elaborati si rilevano analisi e considerazioni non corrette in quanto riferite ad un impianto eolico. Nella *“Relazione descrittiva generale”* (Elaborato *“1RG”* alle pagine 25 e 26), nella *“Relazione di Compatibilità Paesaggistica”* (Elaborato *“1AET”* alle pagine 13, 16, 19) e nell’elaborato *“Valutazione degli Impatti Cumulativi”* (Elaborato *“10DS”* pagina 8 paragrafo 3) vengono spesso svolte considerazioni e valutazioni riferite ad un impianto eolico, o a parte di esso, e non all’impianto agrovoltaiico in esame. Si chiede, pertanto, di provvedere ad effettuare le dovute correzioni e a riferire le specifiche valutazioni e analisi all’impianto agro-voltaiico in esame, oggetto della presente valutazione di impatto ambientale.
2. Per quel che riguarda la tutela archeologica, dall’esame della **VPIA** non risulta che il Proponente si sia attivato in via preliminare, già nella fase di predisposizione del progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE), con la Soprintendenza territorialmente competente attraverso un accordo ai sensi del co. 14 dell’art. 25 del D. Lgs. 50/2016, che miri a disciplinare apposite forme di coordinamento e collaborazione ai fini della predisposizione della *“Relazione di Verifica preventiva dell’interesse archeologico”* (art. 28 co. 4 del D.

Lgs.42/2004 e art. 25 co.1 del D. Lgs. 50/2016), per quanto attiene alla tutela dei beni archeologici, alla conoscenza dei siti e alla prevenzione del rinvenimento in corso d'opera, coerentemente con quanto previsto dall'art. 23, co. 5 e 6 (verifiche preventive dell'interesse archeologico nella predisposizione del PFTE) del D. Lgs. 50/2016. Per tale aspetto, si chiede la presentazione di una proposta di Piano operativo, condivisa con gli Uffici di competenza, che preveda l'indicazione delle indagini da svolgere (prospezioni geofisiche, sondaggi geognostici, trincee o saggi di scavo), a vantaggio della conoscenza preventiva dell'area destinata ad ospitare la nuova opera e al fine di ridurre al minimo eventuali prolungamenti dei tempi di esecuzione a seguito di rinvenimenti archeologici imprevisti.

3. Si ritiene che la **Relazione di compatibilità paesaggistica** (ovvero la **Relazione paesaggistica**) non possieda i requisiti previsti dalla normativa (art. 25, co. 2-*quinquies* del D. lgs. 152/2006) al fine di considerare l'autorizzazione paesaggistica compresa nel concerto del Direttore generale Archeologia belle arti e paesaggio del MIC. Nello specifico si evidenzia che non sono trattati o sono parzialmente trattati, i seguenti aspetti, per i quali si richiedono le integrazioni di seguito specificate (ai sensi del DPCM 12.12.2005):

- 3.1 Si rileva che le scarse valutazioni degli impatti paesaggistici del progetto proposto sulle componenti paesaggistiche individuate dal PPTR, sono riferite essenzialmente alle interferenze dirette dell'impianto agro-voltaico, senza considerare né gli impatti indiretti dell'opera né quelli determinati dalle opere di connessione (cavidotto e Stazione elettrica Utente). Non risulta, infatti, analizzata l'interferenza diretta del cavidotto (per la lunghezza di circa 3 Km) con il bene paesaggistico (di cui all'art. 142, co. 1 lett. c del D. lgs. 42/2004) "*Torrente Basentello*". Si chiede, pertanto, che vengano specificati la conformità dell'intervento con le specifiche prescrizioni d'uso previste dalle NTA del PPTR, la modalità tecnica di posa in opera del cavidotto, gli impatti paesaggistici determinati da tale operazione (in corso d'opera) e il ripristino dello stato dei luoghi;
- 3.2 si chiede una planimetria della Stazione elettrica Utente comprensiva della stazione di rete esistente alla quale sarà collegata, nella quale vanga rappresentato un adeguato ambito del suo intorno territoriale, comprensivo dei relativi interventi di mitigazione e anche delle eventuali altre sottostazioni elettriche previste a servizio di altri impianti eolici e/o fotovoltaici autorizzati e in corso di valutazione. La Relazione paesaggistica, così come anche il SIA, dovranno essere integrati con la descrizione dei potenziali impatti significativi e negativi a carico del fattore ambientale patrimonio culturale e paesaggio derivanti dalla realizzazione della sottostazione elettrica, come anche degli impatti cumulativi determinati dalla presenza di altre sottostazioni elettriche e dagli ampliamenti previsti. Di conseguenza si produrranno fotoinserti della situazione ante e post-operam comprensivi di tutte le strutture previste dal proponente e da TERNA S.p.A., nonché della SSE TERNA esistente, al fine di valutarne gli impatti cumulativi.
- 3.3 Si evidenzia che la "*Relazione di compatibilità paesaggistica*" contiene un'analisi errata (in quanto riferita ad un parco eolico, v. punto 1 della presente nota) della compatibilità del progetto con le regole di riproducibilità delle invarianti strutturali proprie della figura territoriale in cui ricade l'intervento (Fossa Bradanica) come indicate nella Sezione B della scheda d'Ambito di riferimento (n. 6 Alta Murgia) del PPTR della Puglia. Inoltre, non è stata valutata la coerenza del progetto proposto con gli Obiettivi di qualità paesaggistica previsti dal medesimo PPTR e con la Normativa d'Uso contenuta nella Sezione C2 della scheda d'Ambito n. 6 Alta Murgia. Si chiede, pertanto, di verificare la coerenza dell'intervento proposto con gli obiettivi di qualità paesaggistica e con la Normativa d'uso contenuta nella Sezione C2 della Scheda d'Ambito (n. 6. Alta Murgia), considerato che i soggetti privati che realizzano interventi di rilevante trasformazione - come definiti dall'art. 89 delle NTA del PPTR -, quale è il progetto in esame, sono obbligati al rispetto della tale Normativa d'uso. Si chiede inoltre che venga correttamente svolta l'analisi della coerenza dell'impianto agro-voltaico proposto (e non di un impianto eolico come erroneamente riportato nella tabella pg. 19-21) con le regole di riproducibilità delle invarianti strutturali della figura territoriale di riferimento (La Fossa Bradanica), tenendo conto dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità evidenziate nella Sezione B della Scheda d'Ambito "*Alta Murgia*", quali riferiti alla figura territoriale "*La Fossa Bradanica*";
- 3.4 Non si rilevano, se non marginalmente, analisi valutative di impatto del progetto (in fase di cantiere e di esercizio) in riferimento al paesaggio della Basilicata e alle tutele vigenti nel territorio lucano. Nel SIA (Elaborato 1 SFA par.1.8.1 "*Conformità al Piano Paesaggistico della Basilicata*") si riferisce

che: “La Stazione d’utenza in progetto ricade in area di vincolo paesaggistico in itinere, per il qual è esclusa la possibilità di realizzare impianti fotovoltaici ma il divieto non si estende alle opere di connessione alla rete” (cfr. pag. 39). Al riguardo non si specifica la tipologia di bene paesaggistico in itinere (dovendosi ritenere che si tratti di una dichiarazione di interesse pubblico ai sensi dell’art. 136 del D. lgs. 42/2004) né viene richiamato un eventuale elaborato grafico di sovrapposizione o la normativa specifica; non si evidenzia inoltre la presenza di un bene culturale interessato. In prossimità del cavidotto e delle SSE è, infatti, presente il bene archeologico (art. 10 e 13 del Dlgs 42/2004), Tratturello Palmira- Montersico - Canosa, tutelato con DM 22/12/1983, all’interno del Comune di Genzano di Lucania (PZ). Inoltre, le opere di connessione dell’impianto agro-voltaico in esame ricadono nei territori comunali di Banzi (PZ) e Genzano di Lucania (PZ), all’interno di un’areale piuttosto diffuso di recenti rinvenimenti che hanno portato alla qualificazione del territorio dell’ager bantinus come “zone di interesse archeologico di nuova istituzione” del 20/07/2020 (Beni paesaggistici art. 142, co. 1, lett. m del D.lgs. 42/2004), revisione del 23/10/2020 e pertanto con rischio archeologico già valutato in sede di tutela come Esplicito (Rischio Esplicito – E). Questo fattore di rischio connota l’area delle stazioni di arrivo dell’energia prodotta e buona parte del cavidotto di transito il cui percorso ricalca quello del Regio Tratturello Canosa Monteserico- Palmira. Si chiede che vengano prodotte tavole grafiche e relazioni di sintesi ai fini della verifica delle disposizioni dell’Allegato C della L.R. Basilicata 54/2015. La valutazione del progetto proposto, comprese le opere connesse, dovrà essere integrato con la tutela dei sopra richiamati beni del patrimonio culturale, anche attraverso la produzione di un elaborato grafico che sovrapponga il progetto della Stazione elettrica di utenza e del cavidotto con le predette aree e beni vincolati.

- 3.5 Si considera non esaustivo quanto contenuto nell’elaborato 11AP “Reportage Fotografico e Fotosimulazioni”, laddove non viene restituita la reale percezione della modifica dello stato dei luoghi a seguito della realizzazione del progetto proposto. Le uniche due fotosimulazioni presenti nel documento sono state elaborate da punti di vista dall’alto, non coincidenti, probabilmente, con alcun punto di reale osservazione. A tal proposito e al fine di fornire un’appropriata restituzione della trasformazione delle aree interessate dal progetto, si chiede che vengano elaborate ulteriori fotosimulazioni dai punti sensibili presenti nell’area vasta di riferimento come individuati a seguito della elaborazione delle Mappe di Intervisibilità Teorica di cui al punto 7. In particolare, si chiede di integrare il suddetto elaborato con foto *ante operam* e *post operam*, con relativi fotoinserti del progetto, prodotte dai seguenti punti di presa dinamici, dai quali effettuare più riprese significative (in particolare dai punti di osservazione più vicini all’impianto): dalla ex SS 169 (SP 233); dalla SS 655 Bradanica; dalla Sp 232; dalla strada a valenza paesaggistica SP 230 e dai punti di vista “sensibili” o di belvedere, accessibili al pubblico da cui sia percepibile l’impianto. Le fotosimulazioni dovranno essere realizzate con ottiche più vicine possibili a quanto percepito dall’occhio umano, in condizioni di piena visibilità, ovvero in assenza di nuvole, nebbia, foschia o condizioni di luminosità poco favorevoli alla lettura del contesto e dovranno essere corredate da una planimetria che indichi i coni ottici dei punti di ripresa. Si riporta di seguito una cartografia nella quale è rappresentata la viabilità esistente nell’area vasta di riferimento del progetto:




Fig.1 Inquadramento progetto con la viabilità circostante (Elaborazione GIS)

- 3.6 Si chiede la presentazione di un modello 3D virtuale di tutta l'area dell'impianto fotovoltaico proposto, con evidenziati, sempre in 3D, i pannelli di progetto rappresentati nella loro configurazione alla massima altezza, la viabilità e le misure di mitigazione proposte. Il modello 3D virtuale deve rappresentare anche gli altri impianti fotovoltaici ed eolici (aerogeneratori) già realizzati o dotati di autorizzazione/valutazione ambientale positiva e in corso di valutazione (anche con un livello di dettaglio minore), e consentire di evincere adeguatamente la collocazione degli stessi pannelli rispetto all'orografia del terreno e il rapporto esistente tra gli stessi e i beni culturali presenti nell'areale di studio individuato dal proponente.
- 3.7 Nel SIA "*Misure di Mitigazione e Monitoraggio*" con riferimento alla mitigazione dell'impatto visivo generato dall'impianto, in maniera molto sintetica, si afferma che sarà realizzata attraverso una schermatura di siepi. Non sono riportate o richiamate immagini, elaborati e foto-inserimenti della percezione dell'impianto e delle opere connesse in relazione al paesaggio circostante e al sistema delle tutele presenti nell'intorno. Né si fa esplicito riferimento ad un elaborato dedicato. Si chiede di integrare la Relazione paesaggistica con l'indicazione cartografica delle opere di mitigazioni e di compensazioni che si ritiene di adottare, elaborando ulteriori foto-inserimenti dell'intervento senza e con le opere di mitigazione previste, al fine di verificare l'efficacia delle misure adottate.
4. Nel SIA cap. 3.3 "*Analisi e stima degli impatti ambientali*" con riferimento alla componente "*Paesaggio e Patrimonio storico-artistico*" (cfr.par.3.3.8), viene riportata, in maniera estremamente sintetica, una valutazione non coerente tra quanto affermato nel suddetto paragrafo, laddove si riferisce che "*si prevedono impatti potenziali sulla qualità del paesaggio, sia nella fase di costruzione dell'impianto fotovoltaico, della sottostazione elettrica e delle vie di accesso (impatto potenziale trascurabile) sia nella fase di esercizio a causa della presenza fisica dei pannelli stessi (impatto potenziale non trascurabile)*" e quanto riportato nella sottostante tabella "*Impatto Paesaggio*", nella quale l'impatto in fase di esercizio con riferimento alla significatività del Paesaggio è valutato "*PP – Incerto/Poco probabile*" (pag. 84). La tavola B09 "*Punti di osservazione*" alla quale si rimanda - con riferimento all'analisi del paesaggio compreso nell'area buffer di 3 km - non è presente tra gli elaborati grafici. Per tale aspetto, si chiede di verificare ed eventualmente integrare, la documentazione mancante (tavola B09) e di verificare l'omogeneità dei parametri di valutazione utilizzati per la definizione dei livelli di impatto dell'intervento sul paesaggio, esplicitando i criteri che sono stati adottati, al fine di avere un giudizio valutativo univoco e coerente.
5. Nel SIA le considerazioni inerenti alla valutazione dell'impatto sul paesaggio del progetto in esame sono limitate alla non sussistenza di interesse turistico dell'area; ciò si evince dalla suddetta affermazione: "*...la posizione dell'impianto in posizione arretrata rispetto alla costa limita fortemente l'impatto sulle aree di interesse turistico*" (cfr. pag. 88 - par. 3.3.11 "*Sintesi degli Impatto e conclusioni*"). Non sono riportati gli indicatori rispetto ai quali sono state fatte le valutazioni di impatto paesaggistico e non si è tenuto conto, in maniera esplicita, degli indicatori previsti dal PPTR, in particolare: "*frammentazione del paesaggio*" - "*esperienza del paesaggio rurale*" - "*artificializzazione del paesaggio rurale*", di cui alle Linee Guida 4.4.1. Parte prima - cap. B2 "*Il Progetto energetico: solare termico e Fotovoltaico*" - par. B.2.2.2, "*Limitazioni e criteri valutativi e rapporto Ambientale (Elaborato 7)*". Si chiede che le valutazioni degli impatti potenziali sul paesaggio del progetto proposto siano integrate con l'utilizzo degli indicatori sopra riportati, individuati dal PPTR.
6. Si rileva che l'elaborato 10DS "*Valutazione degli impatti cumulativi*" e l'elaborato 2AET "*Studio degli impatti cumulativi*", sebbene caratterizzati da diverso codice e diverso titolo, sono identici nei contenuti. Considerato che il comune di Spinazzola è oggetto di localizzazione di numerosi impianti, eolici e fotovoltaici e agro-voltaici, molti dei quali in corso di valutazione, al fine di avere un quadro completo delle possibili future trasformazioni dell'area vasta d'indagine relativa al progetto proposto e richiamando il principio posto alla base quanto indicato all'art. 4, co. 3 del D. lgs. 28/2011 ("*...le Regioni stabiliscono i casi in cui la presentazione di più progetti per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e localizzati nella medesima area o in aree contigue sono da valutare in termini cumulativi nell'ambito della valutazione di impatto ambientale*"), che fa riferimento quindi alla necessità di considerare i progetti proposti nella stessa area o in aree contigue (quale è quello proposto, dalla Società FRV Italia S.r.l., in località "San Vincenzo lo Murro", IDVIA 612, con istanza del 21/12/2020, precedente a quella del progetto di cui trattasi), si chiede di elaborare una cartografia in scala adeguata, degli impianti eolici e fotovoltaici esistenti, di quelli

autorizzati e di quelli in valutazione presso il MiTE e presso la Regione/Provincia, avendo cura di identificare ciascun impianto (denominazione, società, identificativo, ecc.). Nel caso di sovrapposizione di impianti, eolici e/o fotovoltaici o di parti di essi (aerogeneratori, piazzole, pannelli fotovoltaici proposti da altre Società), si chiede una rappresentazione cartografica di dettaglio atta a consentire la valutazione di tale sovrapposizione. Si riporta di seguito una cartografia che rappresenta alcuni dei progetti (eolici e fotovoltaici) in corso di istruttoria che interessano l'area oggetto del progetto in esame:




Fig.2 Inserimento del progetto in istruttoria con gli Impianti agro-voltaici, fotovoltaici ed eolici attualmente in corso di istruttoria (Elaborazione GIS)

7. A completamento del documento "Analisi degli impatti cumulativi" e al fine di fornire un'indicazione quanto più possibile oggettiva degli impatti visivi prodotti dall'impianto fotovoltaico di cui trattasi sulle aree circostanti (Zona di Visibilità Teorica, buffer di 5 km dai confini dell'impianto) si chiede che vengano elaborate delle Mappe di Intervisibilità Teorica (MIT) nelle quali rappresentare i diversi gradi di intensità del potenziale impatto visivo (Alto, Medio, Basso e Nullo) determinato secondo tre scenari di studio: stato attuale *ante operam* (dove sono considerati gli impianti FER esistenti, ovvero quelli realizzati e quelli con AU o VIA favorevoli); stato attuale *ante operam* + impianto fotovoltaico proposto e stato futuro, implementando lo scenario precedente con gli impianti FER in valutazione. Dai risultati ottenuti saranno individuati i punti di osservazione dai quali risulterà maggiore il potenziale impatto visivo dell'impianto fotovoltaico di progetto e da tali punti (costituiti da punti panoramici, dai beni culturali e paesaggistici, dagli ulteriori contesti paesaggistici e dalla viabilità che attraversa la Zona di Visibilità Teorica), si chiede che vengano elaborate ulteriori significative fotosimulazioni secondo i criteri indicati al punto 3.5.
8. A completamento delle verifiche effettuate nel documento "Studio degli impatti cumulativi" secondo quanto disposto dalla D.D. n. 162/2014 della Regione Puglia, al fine di meglio comprendere lo scenario futuro dell'area di progetto, considerato che il progetto in esame si pone in adiacenza con quello presentato dalla Società FRV Italia S.r.l. alla Regione Puglia già in data 21/12/2020, in località "San Vincenzo lo Murro" (IDVIA 612), si chiede di applicare il "criterio A"(impatto cumulativo tra impianti fotovoltaici), previsto per la valutazione degli impatti cumulativi su suolo e sottosuolo nell'allegato della suddetta D.D. del Servizio

Ecologia della Regione Puglia, anche considerando la superficie dell'impianto fotovoltaico proposto dalla società FRV Italia S.r.l. Dovrà inoltre essere redatta una cartografia, in scala adeguata, che più chiaramente rappresenti (rispetto a quanto riprodotto nella figura n. 2, a pg. 6 del documento citato) le verifiche effettuate secondo il "criterio B-Impatti cumulativi tra impianti fotovoltaici ed impianti eolici"».

VISTO il **parere non favorevole** espresso dalla **Regione Puglia** – Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio con nota prot. n. 2432 del 15/03/2022.

CONSIDERATO che l'allora **Ministero della transizione ecologica**, a seguito della richiesta della Società proponente di sospensione dei termini per la produzione della documentazione integrativa (di cui alla nota n. 9 del 17/03/2022) con nota prot. n. 49042 del 21/04/2022 ha concesso una proroga di 60 giorni per la consegna di detta documentazione integrativa.

CONSIDERATO che l'allora Ministero della transizione ecologica, con nota prot. n. 80839 del 28/06/2022 ha comunicato l'avvenuta pubblicazione della documentazione integrativa e del nuovo avviso al pubblico, trasmessi dal Proponente il 25/05/2022, sul portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA dello stesso Ministero.

CONSIDERATO che l'allora competente **Direzione generale ABAP** con nota prot. n. 2329 del 09/08/2022, ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia di valutare la documentazione integrativa trasmessa dal proponente per le proprie definitive valutazioni e alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Basilicata di trasmettere il proprio parere endoprocedimentale in merito all'intervento di cui trattasi.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia**, con nota prot.n. 9316 in data 25/08/2022 ha trasmesso il proprio definitivo parere endoprocedimentale in merito all'intervento in argomento, che di seguito si riporta:

«(...)

Si premette che la pianificazione energetica regionale persegue finalità generali di temperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e del paesaggio e di conservazione delle risorse naturali e culturali.

Il "Rapporto statistico 2018 – Energie da fonti rinnovabili in Italia" elaborato nell'ambito dell'attività di monitoraggio statistico dello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, affidato al GSE dall'art. 40 Dl.gs n. 28/2011 pubblicato a dicembre 2019 fa emergere che, nella distribuzione nazionale della produzione della potenza installata di impianti F.E.R., la provincia di Foggia figura al secondo posto (4,0 % della produzione nazionale) e la Regione Puglia è prima nel Sud Italia.

*Dal successivo RAPPORTO STATISTICO GSE 2020 "ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI IN ITALIA", pubblicato nel marzo 2022, si legge che la potenza complessiva dei pannelli solari installati in Italia a fine 2020 si concentra per il 44,6% nelle regioni settentrionali del Paese, per il 37,4% in quelle meridionali, per restante il 18,0% in quelle centrali. **La Puglia fornisce il contributo maggiore al totale nazionale (13,4%),** seguita dalla Lombardia (11,7%) e dall'Emilia Romagna (10,0%).*

Tale circostanza rende ineludibile la verifica puntuale anche in relazione agli impatti che l'impianto proposto è destinato a generare nonché la verifica delle pressioni sull'intero sistema paesaggistico e culturale. In riferimento alla procedura in oggetto, si rappresenta quanto segue.

(...)

VALUTAZIONI PAESAGGISTICHE

La presente istruttoria è redatta secondo quanto previsto dalla seguente normativa: Linee Guida Nazionali (D.M. 10/09/2010); Indirizzi per la valutazione degli impatti cumulativi DGR 2122 del 23/10/2012; tenendo conto di quanto previsto dagli Obiettivi di qualità e dallo Scenario Strategico della Scheda d'Ambito 5.6 "Alta Murgia" e Figura territoriale 6.2 "La Fossa Bradanica" del Piano Paesaggistico (PPTR) che interessano l'area e Linee guida impianti FER del PPTR (Elab. 4.4.1 parte I e 2).

Gli impatti derivanti dall'inserimento dell'impianto fotovoltaico proposto sono stati valutati nell'ambito di un'area buffer di 3 Km dal perimetro dell'impianto proposto.

Descrizione dell'area d'intervento: il patrimonio culturale.

Si rileva che l'impianto, per quel che concerne gli aspetti percettivi all'interno del territorio del Comune di Spinazzola, ricade interamente nell'ambito 6 "Alta Murgia", di cui alla scheda d'ambito 5.6 del PPTR Puglia, Figura territoriale 6.2 "La fossa bradanica". La suddetta scheda riporta che "l'ambito dell'Alta Murgia è caratterizzato dal rilievo morfologico dell'altopiano e dalla prevalenza di vaste superfici a pascolo e a seminativo che si sviluppano fino alla

fossa bradanica. La delimitazione dell'ambito si è attestata quindi principalmente lungo gli elementi morfologici costituiti dai gradini murgiani nord-orientale e sud-occidentale che rappresentano la linea di demarcazione netta tra il paesaggio dell'Alta Murgia e quelli limitrofi della Puglia Centrale e della Valle dell'Ofanto, sia da un punto di vista dell'uso del suolo (tra il fronte di boschi e pascoli dell'altopiano e la matrice olivata della Puglia Centrale e dei vigneti della Valle dell'Ofanto), sia della struttura insediativa (tra l'ambito il vuoto insediativo delle Murge e il sistema dei centri corrispondenti della costa barese e quello lineare della Valle dell'Ofanto)."

La morfologia del paesaggio è tipicamente collinare-valliva, contraddistinta dall'alternanza di crinali e valli idrografiche, il cui reticolo interseca la trama antropica stratificata nel corso dei secoli.

Il paesaggio rurale presenta oggi una precisa identità data dalle modalità colturali che nel corso del tempo si sono adattate alle forme del suolo, dominata dai campi aperti a seminativo e pascolo, intimamente legati alla scarsa rete viaria e alle architetture rurali. La singolarità del paesaggio rurale murgiano così descritto, si fonde con gli elementi geomorfologici e idrografici caratterizzanti. La scarsità di infrastrutturazione sia a servizio della produzione agricola sia a servizio della mobilità ha permesso la conservazione del paesaggio rurale tradizionale e del relativo sistema insediativo.

La valenza paesaggistica è molto alta, soprattutto nella parte in cui l'altopiano digrada con il costone murgiano verso la Fossa Bradanica, traguardando visivamente i profili degli Appennini lucani. Il costone rappresenta l'elemento visivo persistente per chi attraversa la Fossa Bradanica ed è caratterizzato da profondi valloni, fra i quali quello del torrente Basentello.

Per quel che riguarda i caratteri identitari, il paesaggio in esame si caratterizza per l'accentramento di strutturazioni antropico-rurali organizzate attorno ai percorsi storici che dalla Piana foggiana risalgono verso i crinali dei Monti dauni e discendono verso la valle del torrente Basentello, costruendo una maglia viaria a forte valenza storico-culturale, caratterizzata dai collegamenti fra la Via Traiana e la Via Appia, consolidati in Età medievale.

La struttura agraria si distingue per la compresenza dei tessuti pianificati della Riforma Fondiaria - formato da appezzamenti disposti secondo uno schema cartesiano le cui giaciture sono orientate in funzione dei condizionamenti orografici - e le aree a pascolo che investono la struttura agraria di impianto medievale. Questo sistema duplice di uso antropico del suolo funge da matrice paesaggistica delle masserie e delle altre architetture rurali, parte fondamentale di una rete policentrica e stratificata che si unisce alla rete dei percorsi, determinando assieme alla maglia fondiaria un organismo storico-culturale unitario nei suoi molteplici caratteri.

INDIRIZZI E DIRETTIVE DI TUTELA DEL P.P.T.R.

Ai sensi dell'art. 89 comma 1 lettera b2) delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PPTR, sono considerati interventi di rilevante trasformazione ai fini dell'applicazione della procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, **tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA.** L'art. 91, comma 1, delle citate NTA del PPTR sancisce che: "Con riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 co. 1 lett. b2, oggetto dell'accertamento è anche la verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito".

(...)

SCENARIO STRATEGICO DEL PPTR

Ai sensi dell'art. 27, comma 1, delle NTA del PPTR "Lo scenario strategico assume i valori patrimoniali del paesaggio pugliese e li traduce in obiettivi di trasformazione per contrastarne le tendenze di degrado e costruire le precondizioni di forme di sviluppo locale socioeconomico auto sostenibile".

Elementi dello scenario strategico pertinenti alla valutazione di un impianto fotovoltaico in generale: Elaborato 4.4.1 parte prima — Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile. Il PPTR favorisce la concentrazione degli impianti eolici e fotovoltaici e delle centrali a biomassa nelle aree produttive pianificate disincentivando la localizzazione di centrali fotovoltaiche a terra nei paesaggi rurali.

L'impianto proposto non si sottrae in termini assoluti alle indicazioni del PPTR, che pur non disciplinando la specifica categoria dell'agrivoltaico, indica localizzazioni privilegiate ove realizzare la componente fotovoltaica.

(...)

B2.1.3 Criticità

Le criticità sono pertanto legate soprattutto allo snaturamento che inevitabilmente si viene a generare sul territorio agricolo e sul mosaico di paesaggi che in esso si è consolidato nel tempo.

La possibilità di installare in aree agricole moduli fotovoltaici, (...), costruisce uno scenario di grande trasformazione della texture agricola con forti processi di artificializzazione del suolo che comunque permangono, anche nel caso di una non meglio precisata installazione agrivoltaica.

Il PPTR vigente pone chiari limiti alla collocazione degli impianti fotovoltaici:

B2.2.1 Obiettivi

Il PPTR si propone di disincentivare l'installazione e terra del fotovoltaico e di incentivare la distribuzione diffusa sulle coperture e sulle facciate degli edifici, privilegiando l'autoconsumo dei privati e delle aziende agricole.

B2.2.2 Limitazioni e criteri valutativi

Il PPTR privilegia la localizzazione di impianti fotovoltaici nelle seguenti aree:

- nelle aree produttive pianificate e nelle loro aree di pertinenza (in applicazione degli indirizzi e direttive delle linee guida APPEA);
- sulle coperture e sulle facciate degli edifici abitativi, commerciali, di servizio, di deposito, ecc.;
- su pensiline e strutture di copertura di parcheggi, zone di sosta o aree pedonali;
- nelle installazioni per la cartellonistica pubblicitaria e la pubblica illuminazione;
- lungo le strade extraurbane principali (tipo B Codice della Strada) (fatte salve le greenways e quelle di interesse panoramico censite negli elaborati 3.2.12, 4.2.3, 4.3.5) ed in corrispondenza degli svicoli, quali barriere antirumore o altre forme di mitigazione con l'asse stradale;
- nelle aree estrattive dismesse (ove non sia già presente un processo di rinaturalizzazione), su superfici orizzontale o su pareti verticali.

(...)

INTERFERENZE DELL'IMPIANTO PROPOSTO

Interferenze con il patrimonio culturale.

L'impianto proposto comprometterebbe il paesaggio descritto sotto molteplici punti di vista.

In primo luogo, si evidenzia il grave impatto che un impianto agrovoltaico di quasi 100 ettari avrebbe all'interno di una porzione di paesaggio, relativamente ristretta, delimitata dal Regio Tratturo Melfi Castellaneta e dal Torrente Basentello, tra i quali è presente un sistema di percorsi rurali di collegamento (oggi diretti verso l'attuale strada statale Bradanica) adagiati su suolo coltivo produttivo, che rende peraltro pleonastica la proposta di inerbimento del suolo avanzata dal proponente.

Si sottolinea, inoltre, che l'impatto sarebbe generato al di là delle opere di mitigazione, tenuto conto che la percezione di un paesaggio del quale è possibile leggere le ondulazioni anche grazie alla larga prevalenza di seminativi bassi, verrebbe comunque danneggiata dalla recinzione perimetrale, seppur bordata, come afferma la ditta, da essenze autoctone che accentuerebbero semmai l'effetto "recinto". Gli impatti generali dell'impianto risultano peraltro evidenti anche nelle fotosimulazioni, nonostante i pannelli non siano rappresentati in posizione di massimo ingombro orizzontale, e quindi con una minore impronta a terra rispetto alla reale copertura del suolo.

Interferenze con BP e UCP ai sensi del vigente PPTR della Regione Puglia

L'area buffer dell'impianto fotovoltaico, definita da un raggio di almeno 3 Km, intercetta numerose componenti paesaggistiche, tra le quali:

Componenti geomorfologiche

- interferenza con UCP- VERSANTI

Componenti idrologiche

- interferenza con UCP-AREE SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO;
- interferenza con BP-FIUMI, TORRENTI, CORSI D'ACQUA ISCRITTI NEGLI ELENCHI DELLE ACQUE PUBBLICHE (Torrente Basentiello attiguo all'impianto nella zona a Sud) e con UCP-RETICOLO IDROGRAFICO DI CONNESSIONE DELLA RER Turcitano e V. Gadone a 1,8 km);

Componenti botanico-vegetazionali

- interferenza con BP-BOSCHI (1,8 km), con UCP-AREE DI RISPETTO DEI BOSCHI e con UCP-FORMAZIONI ARBUSTIVE IN EVOLUZIONE NATURALE;

Componenti delle Aree Protette

- interferenza con UCP-SITI DI RILEVANZA NATURALISTICA (Valloni di Spinazzola a 1,4 km);

Componenti culturali e insediative

- interferenza con UCP-AREE APPARTENENTI ALLA RETE DEI TRATTURI (Regio Tratturo Melfi Castellaneta a 1,2 km).

Tra le componenti sopra elencate, ce ne sono alcune che l'impianto agrovoltaico proposto comprometterebbe nel loro valore di insieme culturale caratterizzante il paesaggio in esame. In particolare si evidenzia l'interferenza con il declivio che congiunge il fondovalle del Basentello (del quale l'impianto in progetto lambisce l'area di rispetto

definita dal PPTR) con il crinale orografico su cui sorge Spinazzola e il Regio Tratturo Melfi Castellaneta, interrompendo la continuità paesaggistica del sistema colline-valli che contraddistingue il paesaggio murgiano di riferimento.

(...)

CONCLUSIONI

In riferimento allo Scenario strategico, l'impianto in esame, per quanto sopra esposto, risulta essere in contrasto con le raccomandazioni del PPTR in merito agli impianti FER e con i relativi Obiettivi di qualità di cui all'art. 37 delle NTA, perché NON collocato in area industriale (a.1.1, a.1.2), perché presenta criticità legate all'occupazione di suolo, allo snaturamento del territorio agricolo (B2.1.3), perché contrario agli obiettivi di qualità, atteso che il PPTR si propone di disincentivare l'installazione a terra del fotovoltaico e di incentivare la distribuzione diffusa sulle coperture e sulle facciate degli edifici, privilegiando l'autoconsumo dei privati e delle aziende agricole (B. 2.2.1, B. 2.2.2).7

Si rimarca l'occupazione enorme di territorio che, considerando l'intero sviluppo del parco agrovoltaiico, occuperebbe un'area di circa 2,0 x 1,5 chilometri, inscrivendo un ambito di territorio paragonabile per estensione all'intero abitato di Spinazzola, distante meno di 3 chilometri. Le integrazioni prodotte dalla ditta non sono in grado di mutare le valutazioni di questa Soprintendenza circa lo scenario altamente critico che il progetto prospetta e che l'attività agricola proposta in abbinamento ai moduli fotovoltaici non può ridurre, sia perché l'area da occupare è già impiegata per fini agricoli, sia perché il volume complessivo determinato dall'altezza dei moduli fotovoltaici in posizione operativa moltiplicato per l'estensione del parco creerebbe un forte impatto paesaggistico, al di là delle mitigazioni proposte.

Per quanto riguarda gli aspetti archeologici il piano di indagini trasmesso dalla Società proponente, pur redatto da professionisti archeologi qualificati ai sensi della normativa vigente sulla archeologia preventiva, non risulta adeguato nel presentare le specifiche e possibili modalità di intervento nelle aree di criticità archeologica.

In conclusione, per tutte le ragioni sopra esposte, considerando gli elaborati prodotti dal proponente comprese le integrazioni, e valutando l'impianto nella complessità di relazioni con l'ambito territoriale in cui si inserisce, si esprime parere NON favorevole, in quanto l'impianto rappresenterebbe un elemento detrattore dei valori storico-culturali custoditi in quella porzione di paesaggio».

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la Basilicata, con nota prot. n. 10370 in data 29/08/2022, ha trasmesso il seguente parere endoprocedimentale:

«(...)

SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

1.1. Beni paesaggistici

1.1.a. indicazione degli estremi dei decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico:

- Castello di Monteserico e territorio circostante ricadente nel comune di Genzano di Lucania (BP136_032), tutelato con D.G.R. n. 202200245 del 10/06/2022: parte del cavidotto e la nuova stazione utente ricadono all'interno del perimetro dell'area tutelata;

1.1.b. indicazione dell'esistenza di aree vincolate ope legis ai sensi dell'articolo 142 del Codice:

D. Lgs. 42/04, art. 142, comma 1, lett. c) "i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna":

- Torrente Basentello o Fosso Zecchino (BP142c_549) - tutelato ex lege come fiume — la parte più meridionale dell'area di impianto ricade all'interno della fascia di tutela del fiume; il corso d'acqua, inoltre, è costeggiato per un tratto e attraversato dal cavidotto di connessione alla SSE;
- Vallone Marascione o Fosso Grotte di Cassano inf. N. 549 (BP142c_552) - tutelato con Regio Decreto n°2943 del 28/08/1900 — attraversato dal cavidotto di connessione alla Terna;
- Torrente Ruviniere inf. N. 549 (BP142c_555) - tutelato con Regio Decreto n°2943 del 28/08/1900;
- Fosso Spada (BP142c_554) — tutelato con Regio Decreto n°2943 del 28/08/1900;
- Fosso Giacutecchio inf. N. 555 (BP142c_556) - tutelato con Regio Decreto n°2943 del 28/08/1900;

D.Lgs. 42/04, art. 142, comma 1, lett g) "i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227".

- Formazioni igrofile (BP142g_008) in territorio di Banzi e Genzano di Lucania.

D.Lgs. 42/04, art. 142, comma 1, lett h) Le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici".

Alla documentazione progettuale non è allegata la Certificazione sugli usi civici dei terreni interessati dall'intervento in progetto.

D. Lgs. 42/04, art. 142, comma 1, lett m) "le zone di interesse archeologico"

AREE ARCHEOLOGICHE

- Monteserico (BP142m_031) - tutelata con D.S.R. 24.04.03 - a circa 3,5 Km verso sud est dalla nuova SSEU;

TRATTURI

- n°147-PZ Regio Tratturo Palmira — Monteserico-Canosa (BPT142m_203): il cavidotto di connessione alla SSEU e alla sottostazione Terna segue per un tratto l'andamento del tratturo;
- n°060-PZ Regio Tratturo Comunale Madamagiulia (BPT142m_275): è attraversato in un punto dal cavidotto di connessione alle sottostazioni;
- n°146- PZ Tratturo Comunale Palazzo - Irsina (BPT142m_197);
- n°144-PZ Tratturo Comunale Spinazzola - Irsina (BPT142m_198);
- n°145-PZ Tratturo Comunale di arato (BPT142m_199);
- n°061-PZ Regio Tratturo Comunale Palazzo - Irsina (BPT142m_082).

ZONE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO

L'intero territorio di Banzi e gran parte del territorio comunale di Genzano di Lucania rientrano nella recente perimetrazione dell'Ager Bantinus, (procedimento in itinere), proposta nell'ambito della redazione del PPR, e sono interessati dal passaggio della Via Appia; parte del cavidotto e la sottostazione utente ricadono in questo areale.

1.2. Beni architettonici

1.2.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

- Antico Castello di Monteserico (BCM_113d e 113i) - 14/06/1960, posto su un'altura a circa 580 m s.l.m. e affaccia sull'intera Valle del Bradano, dista circa 3,5 Km verso sud est dalla sottostazione utente;
- Masseria Verderosa - ex Cafiero - (BCM_115d) — D.M. del 16/12/1998 - dista circa 3 Km verso sud dall'area della nuova sottostazione elettrica utente.

1.3. Beni archeologici

1.3.a. dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte 11 del CBCP (art. 10, 13 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

Aree di vincolo archeologico individuate ai sensi degli artt. 10, 13 e 45 del CBCP:

- Monteserico (BCA_031d) - tutelata con D.S.R. 24.04.03 - a circa 3,5 Km verso sud est dalla sottostazione elettrica utente;
- n°147-PZ Regio Tratturo Palmira — Monteserico - Canosa (BCT_203): (BPT142m_203): il cavidotto di connessione alla SSEU e alla sottostazione Terna segue per un tratto l'andamento del tratturo;
- n°060-PZ Regio Tratturo Comunale Madamagiulia (BCT_275): è attraversato in un punto dal cavidotto di connessione alle sottostazioni;
- n°146- PZ Tratturo Comunale Palazzo - Irsina (BCT_197);
- n°144-PZ Tratturo Comunale Spinazzola - Irsina (BCT_198);
- n°145-PZ Tratturo Comunale di Corato (BCT_199);
- n°061-PZ Regio Tratturo Comunale Palazzo - Irsina (BCT_082).

1.3.b. esistenza di beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma I (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12 del Codice);

In relazione alla porzione di territorio ricadente in Regione Basilicata, interessata dal passaggio di una parte del cavidotto interrato e dalla realizzazione della nuova sottostazione elettrica di utenza, nell'area di progetto sono presenti molti punti di interesse archeologico, noti in letteratura da precedenti studi e indagini topografiche dirette ed indirette sul territorio.

Genzano di Lucania e l'ampio territorio di sua pertinenza, seppure ancora non precisamente collocabili all'interno di un determinato comprensorio antico per quel che riguarda il popolamento e la cultura materiale, soprattutto nel corso del periodo arcaico, e per i fenomeni di antropizzazione "indigena", appartengono non solo alle estreme propaggini orientali dell'area nota come Daunia, ma hanno svolto la funzione di snodo e comunicazione tra il comprensorio nord-lucano a ovest, iapigio e peuceta a est, bradanico-materano a sud-est.

Un ruolo di primo piano è svolto, dunque, dall'altura di Monte Serico, la quale domina un vasto paesaggio collinare che si estende nell'Alta Valle del Bradano, rivestendo una posizione strategica di controllo.

Di non meno interesse è il villaggio trincerato del Neolitico antico in località Piano Coperchio (riferimenti catastali:

Foglio 10, particelle 92 - in parte - e 116), oggetto di studi e scavi condotti dalla SABAP della Basilicata, culminati nell'apposizione di vincolo archeologico con Decreto CO.RE.PA.CU n°27 del 20/05/2021.

2. ESPlicitAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

2.1 Beni paesaggistici

2.1.a. Indicazione degli elementi relativi alla compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico derivanti dalle analisi dei SIA (intervisibilità, etc.), alla qualità architettonica (da evidenziare eventualmente tra le carenze progettuali e da rimediare, se possibile, nelle fasi successive di progettazione, indicando adeguate prescrizioni o modelli di riferimento sul territorio - le prescrizioni dovranno essere esplicitate per punti distinti e numerati);

- (i) Dalle carte di intervisibilità (cfr. elaborati 1 a INT Intervisibilità teorica I I_b INT Intervisibilità teorica I 1 c INT Intervisibilità teorica si evince che nella parte di territorio lucano ricadente all'interno dell'area di analisi (raggio di circa 5 Km), la visibilità dell'impianto può definirsi in gran parte media, solo in alcune limitate aree essa risulta essere bassa;
- (ii) Dall'elaborato 11AP Reportage fotografico e fotosimulazioni RE Vi si evince che l'impianto è visibile dal Torrente Basentello (punto di presa n°2), dal Fosso Grotte di Cassano inf. 549 (punto di presa n°18) e dal n°061-PZ Tratturo comunale Palazzo — Irsina (punti di presa nn.13, 14 e 19);
- (iii) Anche se non sono stati elaborati fotoinserimenti dall'area del Castello di Monteserico, poiché non è ricompresa nell'area di analisi, si può asserire che la nuova sottostazione elettrica di utenza è certamente visibile, poiché è visibile l'esistente e limitrofa sottostazione elettrica TERNA.

Non sono stati prodotti fotoinserimenti dagli altri beni paesaggistici (fiumi e tratturi) presenti nell'area di analisi. E' appena il caso di sottolineare, inoltre, che la sottostazione elettrica di nuova realizzazione e parte del cavidotto di connessione si inseriscono integralmente nell'area del **Castello di Monteserico e territorio circostante ricadente nel comune di Genzano di Lucania**, dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 136 del Codice con Delibera di Giunta Regionale n° 345 del 10/06/2022, a conclusione di un iter procedurale che ha avuto inizio il 18/10/2021, con la pubblicazione della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico.

2.1.b. Indicazione degli interventi collaterali a quello in esame già programmati ed autorizzati per la stessa area, ovvero in itinere (solo quelli che abbiano una rilevanza tale da costituire insieme all'intervento in esame un impatto paesaggistico non accettabile).

Impianti FER esistenti (dal portale RSDI della Regione Basilicata)

- Impianto eolico di grande generazione n°14, in Banzi, costituito da n°15 aerogeneratori; potenza 30 MW;
- Impianto eolico di grande generazione n°33, in Banzi, costituito da n°11 aerogeneratori; potenza 22 MW;
- Impianto eolico di grande generazione n°13, in Banzi, costituito da n°5 aerogeneratori; potenza 10 MW;
- Impianto fotovoltaico di piccola generazione, nei pressi della Masseria Madama Giulia, in Banzi (Foglio 14, particella 343).

Impianti FER autorizzati:

- Impianto per la produzione di energia eolica, composto da 10 aerogeneratori con potenza complessiva di 45 MW, da ubicare in località Serra Giannina; società proponente: RWE; Decreto di provvedimento di compatibilità ambientale del 25/05/2022;
- Impianto eolico denominato "Serra Gagliardi" (ID VIP 7340), costituito da n°10 aerogeneratori, per una potenza complessiva di 36 MW; società proponente: Skywind S.r.l.; presentazione istanza di avvio del procedimento: 09/08/2021, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 28/07/2022.

Parchi in corso di istruttoria:

- Impianto fotovoltaico di grande generazione in agro di Genzano di Lucania, in località Cerasola (Foglio 15, particelle 127, 132, 134, 147, 152);
- Impianto fotovoltaico di grande generazione nei pressi della Palazzina Cosentino, in agro di Banzi (Foglio 18, particelle 178 / 179; Foglio 21, particella 3);
- Impianto fotovoltaico di grande generazione in agro di Genzano di Lucania, in località Serra Castelluccio (Foglio 17, particelle 23, 24, 111, 133, 144, 227, 229, 232 e 233);
- Impianto fotovoltaico (ID VIP 7425) della potenza di 14,99 MW; società proponente: Lucania Energy S.r.l.; presentazione istanza di avvio del procedimento: 04/08/2021;
- Impianto fotovoltaico (ID VIP 7424) della potenza di 99,42 MW, in agro di Spinazzola con connessione in Genzano di

- Lucania; società proponente: FRV Alisei S.r.l.; presentazione istanza: 25/08/2021;
- Impianto fotovoltaico (ID VIP 7494) della potenza di 56,31 MW, in agro di Spinazzola con collegamento in Genzano di Lucania; società proponente: Mysun S.r.l.; presentazione istanza: 04/08/2021;
 - Impianto eolico denominato "Madama Giulia", composto da n°6 aerogeneratori; società proponente: Inergia S.p.A.; istanza PAUR del 17/07/2019;
 - Impianto fotovoltaico denominato "Genzano", in località Monte Poto; società proponente: REN 165 S.r.l.; istanza PAUR del 27/07/2021;
 - Impianto bio — fotovoltaico da ubicare in località Monte Poto (Genzano di Lucania); società proponente: Genzano Solar S.r.l.;
 - Impianto fotovoltaico da ubicare in Banzi, località Lago delle Ciaule; società proponente: More Power S.r.l.; istanza PAUR del 16/04/2020.

2.2 Beni architettonici

2.2.a *Analisi sulla compatibilità dell'intervento con il contesto architettonico e in particolare con i beni architettonici tutelati o vincolati presenti nell'area o nelle immediate vicinanze.*

Gli elaborati presentati, anche quelli integrativi, non analizzano l'inserimento della sottostazione elettrica di utenza nel contesto architettonico, nel quale sono ricompresi la Masseria Verderosa e il Castello di Monteserico.

Non è stato possibile, dunque, fare un'analisi sulla compatibilità dell'intervento con il contesto architettonico e in particolare con i beni architettonici presenti nell'area.

2.3 Beni archeologici

2.3.a *Analisi sulla compatibilità dell'intervento con il contesto archeologico e in particolare con i beni archeologici tutelati o vincolati presenti nell'area o nelle immediate vicinanze.*

Dall'analisi sulla visibilità dell'impianto e dai fotoinserti prodotti si evince che l'impianto risulta visibile dal Tratturo Comunale Palazzo Irsina.

Non sono stati prodotti fotoinserti dagli altri tratturi che ricadono nell'area di analisi: Tratturo Comunale Spinazzola — Irsina, Tratturo Comunale di Corato, Regio Tratturo Palmira — Monteserico — Canosa e Regio Tratturo Comunale Madamagiulia.

Non sono stati prodotti, infine, fotoinserti dall'area archeologica di Monteserico, dalla quale dovrebbe risultare visibile quantomeno la nuova sottostazione elettrica di utenza.

3. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Questa Soprintendenza, esaminati gli elaborati progettuali, dovendo verificare se, alla luce della presente istruttoria, sussistano i presupposti per un accoglimento favorevole della richiesta, si esprime come segue.

Il progetto è relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico con potenza nominale di 49,37 MW, da realizzare nel comune di Spinazzola in Provincia di Barletta-Andria-Trani, con opere di connessione nei territori lucani di Banzi (parte del cavidotto) e di Genzano di Lucania (parte del cavidotto e nuova sottostazione elettrica di utenza). L'impianto è ubicato a circa 2,5 km a sud-ovest del centro abitato di Spinazzola, tra le Strade Statali 169 e 655 e ricopre complessivamente una superficie di circa 84 ettari.

L'impianto in progetto ricade in una zona sub-pianeggiante posta a monte del Torrente Basentello (affluente del fiume Bradano), nel quale confluiscono diversi reticoli idrografici, che attraversano la zona di interesse.

Sebbene non ricadente in territorio lucano, se non per le opere di connessione e per la nuova sottostazione, l'impianto si inserisce in una porzione di territorio appartenente all'unità di paesaggio "Fossa Bradanica", nell'ambito di paesaggio "Alta Murgia", incastonato nella propaggine meridionale della storica regione della Daunia, costituendo, dunque, un'unità di paesaggio, senza interruzione di continuità e con forte identità anche culturale, con il limitrofo territorio pugliese del comune di Spinazzola.

*In particolare, la sottostazione elettrica di nuova realizzazione, si inserisce integralmente nell'area del **Castello di Monteserico e del territorio circostante ricadente nel comune di Genzano di Lucania**, dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art.136 del Codice, con Delibera di Giunta Regionale n°345 del 10/06/2022, a conclusione di un iter procedurale che ha avuto inizio il 18/10/2021, con la pubblicazione della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico.*

*Valutando l'impianto nella complessità di relazioni con l'ambito territoriale in cui si inserisce e attraverso l'interferenza dei vincoli esistenti con le singole parti dello stesso, si propone **parere contrario**, in quanto esso risulta in contrasto sia in riferimento ai valori culturali ed identitari custoditi in questa porzione di paesaggio, sia in riferimento al quadro normativo vigente.*

Per quanto attiene gli ulteriori aspetti paesaggistici, si segnalano le seguenti interferenze tra l'impianto di progetto e i seguenti beni:

- Torrente Basentello o Fosso Zecchino (BP142c549) - tutelato ex lege come fiume — la parte più meridionale dell'area di impianto ricade all'interno della fascia di tutela del fiume; il corso d'acqua, inoltre, è costeggiato per un tratto e attraversato dal cavidotto di connessione alla SSE;
- Vallone Marasdone o Fosso Grotte di Cassano inf. N. 549 (BP142c_552) - tutelato con Regio Decreto n°2943 del 28/08/1900 - attraversato dal cavidotto di connessione alla Terna;
- n°147-PZ Regio Tratturo Palmira — Monteserico - Canosa (BCT_203): (BPT142m_203): il cavidotto di connessione alla SSEU e alla sottostazione Terna segue per un tratto l'andamento del tratturo;
- n°060-PZ Regio Tratturo Comunale Madamagiulia (BCT_275): è attraversato in un punto dal cavidotto di connessione alle sottostazioni.

Per quel che attiene la tutela archeologica, si rappresenta che, oltre alla già citata area di Monteserico, e alla rete dei tratturi, il cavidotto e la sottostazione utente ricadono nella recente perimetrazione dell'areale della Via Appia, ricognita come "zona di interesse archeologico", ai sensi dell'art. 142 co. 1 lett m) ed oggetto di un importante programma di valorizzazione da parte del Superiore Ministero, in particolar modo per la recente candidatura UNESCO di questo tratto dell'Appia come "Heritage Route".

L'intero territorio di Banzi e gran parte del territorio comunale di Genzano di Lucania, infine, rientrano nella recente perimetrazione dell'Ager Bantinus, (procedimento in itinere), proposta nell'ambito della redazione del PPR, e sono interessati dal passaggio della Via Appia; parte del cavidotto e la sottostazione utente ricadono in questo areale.

A conclusione della suddetta istruttoria, per tutte le motivazioni sopra espresse, questa Soprintendenza formula proposta di **parere contrario** alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società Spinazzola SPV S.r.l.».

CONSIDERATO che la U.O. DG ABAP Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Soprintendenza speciale per il PNRR, acquisiti i pareri delle competenti Soprintendenze ABAP, con nota prot. n. 5113 del 31/10/2022, ha trasmesso il seguente contributo istruttorio riferito agli aspetti di propria competenza:

«(...)

Nei precedenti pareri prot. n. 1841 del 18.02.2022 e n. 2317 del 02.03.2022, assunti agli atti di questa Direzione Generale rispettivamente con prot. n. 6479 del 21.02.2022 e n. 8258 del 03.03.2022, per quanto concerne la tutela archeologica, la SABAP-FG ha valutato un impatto di rilievo dell'opera in progetto sui beni archeologici. Le aree interessate dalle lavorazioni non risultano sottoposte a provvedimenti di tutela ad eccezione di quello relativo al Tratturello n. 66, tuttavia il progetto in esame andrebbe ad inserirsi in un comparto territoriale che si distingue per la presenza di numerosi insediamenti antichi databili dal Neolitico all'età romana e tardoantica. Vengono rilevate interferenze dirette del cavidotto di connessione alla stazione di consegna con il menzionato Tratturello e del campo fotovoltaico con un'anomalia da fotointerpretazione (scheda n. 29 nell'elaborato 5RG-Relazione_archeologica_del_progetto_definitivo) "riferibile a possibili strutture sepolte di interesse archeologico di cui, in assenza di ulteriori approfondimenti di tipo geofisico, non è possibile valutare adeguatamente l'impatto del progetto sul palinsesto archeologico, sia pur conservato in subsidenza".

Nel richiamato parere endoprocedimentale, per quanto attiene alla tutela archeologica, la SABAP-BAS evidenzia che il cavidotto e la sottostazione utente ricadono nella recente perimetrazione dell'areale della Via Appia, ricognita come "zona di interesse archeologico", ai sensi del D. Lgs. 42/2004, art. 142, c. 1, lett. m) e oggetto di un importante programma di valorizzazione per la recente candidatura UNESCO, mentre il territorio comunale di Banzi (PZ) e gran parte di quello di Genzano di Lucania (PZ) rientrano nella recente perimetrazione dell'Ager Bantinus (procedimento in itinere) e sono interessati dal passaggio della stessa via Appia.

Ciò considerato, per quanto di competenza, **questo Servizio concorda con la Soprintendenze territorialmente competenti nell'esprimere parere negativo alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale sull'opera in progetto**, per tutte le ragioni e le considerazioni esposte dalle stesse Soprintendenze nei rispettivi pareri endoprocedimentali citati in premessa e sopra sintetizzate.

Si fa presente che, qualora il parere negativo espresso fosse oggetto di revisione per successive, superiori determinazioni, l'elevato rischio per la tutela del patrimonio archeologico sopra rappresentato richiede in ogni caso la sottoposizione del progetto alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e al DPCM 14.02.2022».


CONSIDERATO che la U.O. DG ABAP Servizio III - Tutela del Patrimonio storico, artistico e architettonico della Soprintendenza speciale per il PNRR, con nota prot. n. 4533 del 14/10/2022, preso atto dei pareri resi dalle Soprintendenze ABAP territorialmente competenti, nell'evidenziare che i beni sottoposti alla tutela della Parte II

del D. lgs. 42/2004 (Antico Castello di Monteserico e Masseria Verderosa) sono entrambi situati a distanza di circa 3 km dalla sottostazione utente, concorda con i pareri espressi da detti Uffici periferici.

CONSIDERATO che l'intervento in esame prevede la realizzazione di un impianto agro-energetico che ha un'estensione complessiva di 103,55 Ha, di cui 88,36 Ha adibiti a impianto fotovoltaico (potenza di picco 49,37 MW) integrato da un progetto agronomico di miglioramento ambientale e valorizzazione agricola, localizzato nel comune di Spinazzola (BT), in località Salice, con opere di connessione alla rete elettrica nazionale anche nei comuni di Banzi (PZ) e Genzano di Lucania (PZ) fino alla sottostazione di nuova realizzazione collegata alla Stazione elettrica "Genzano".

In particolare, l'impianto è costituito da:

- **Generatore fotovoltaico** installato a terra e costituito da 97.760 moduli. I pannelli fotovoltaici sono posti su strutture di sostegno ad inseguimento del tipo mono assiale, ad infissione nel terreno realizzati per allocare un solo modulo in verticale. L'altezza massima raggiungibile dai pannelli installati sui sistemi rotanti (denominati tracker) un'altezza è di circa 4,10 m dal piano di campagna, una larghezza del modulo è di circa 4,04 m e ogni modulo tracker è lungo circa 43,20 metri. L'area complessiva di incidenza dei moduli fotovoltaici dell'impianto (area sottesa dal singolo modulo in posizione orizzontale) risulta essere pari a circa Ha 26,00 la restante superficie di pertinenza del progetto di circa Ha 77,55, coincidente con la superficie perimetrale e quella esistente tra le file dei moduli, è adibita a prato permanente e a opere di ingegneria ambientale (cfr. *Progetto di miglioramento ambientale e valorizzazione agricola*).



- **Elettrodotta di connessione** del generatore fotovoltaico al punto di consegna avverrà mediante un elettrodotta interrato il cui tracciato verrà realizzato su strade esistenti (SS.655) che attraversano i territori di Spinazzola (BT), Banzi (PZ) e Genzano di Lucania (PZ) e collegherà l'impianto fotovoltaico alla Stazione Elettrica di Smistamento "S.E. Genzano". I cavi interrati sono installati in una trincea della profondità di circa 1,4 m e con una lunghezza pari a circa 6,8 KM.
- **Power Station di campo**, ovvero cabine di trasformazione collegate al quadro di campo, ciascuna costituita da un container prefabbricato.
- **Cabina di consegna** prefabbricata, realizzata mediante una struttura monolitica in calcestruzzo armato vibrato autoportante, completa di porte di accesso e griglie di aerazione. Le dimensioni seguiranno gli standard tecnici Terna S.p.a. con caratteristiche desumibili dagli elaborati allegati, in ogni caso la lunghezza deve essere superiore e/o uguale a 6,70 ml, mentre la cabina di sezionamento avrà una lunghezza pari a 5,70 ml. Tutte le cabine avranno le seguenti caratteristiche.
- **Stazione di Utenza** sarà ubicata nel Comune di Genzano di Lucania (PZ), in prossimità dell'area occupata dalla stazione di rete esistente denominata "Genzano" ed occupa un'area di circa 8000 mq.

- **Strade di nuova realizzazione** da utilizzare per la manutenzione dei pannelli fotovoltaici, chiusa al pubblico passaggio da realizzare seguendo l'andamento topografico esistente in loco, cercando di ridurre al minimo eventuali movimenti di terra, utilizzando come sottofondo materiale calcareo e rifinandole con pavimentazione a macadam. (cfr. *Elaborato 1RG Relazione descrittiva generale_REV1*).
- **Recinzione** realizzata con reti metalliche su strutture ad infissione.

Sono, inoltre, previste:


- **Opere di mitigazione ambientale** (cfr. *Elaborato 1SFA SIA Rev1 "Misure di Mitigazione e Monitoraggio"*): realizzazione di una fascia ecologica perimetrale a schermatura dell'impianto, con piantumazioni autoctone disposte a doppia fila sfalsata polispecifica (biancospino, alaterno, corbezzolo, ecc.), di altezza massima di 3 metri e una profondità di 2 circa m, tra la strada camionabile perimetrale interna e la recinzione esterna.
- **Opere di compensazione ambientale:** è prevista la realizzazione di un *Progetto di miglioramento ambientale e valorizzazione agricola*. L'area complessiva di incidenza dei moduli fotovoltaici dell'impianto (area sottesa dal singolo modulo in posizione orizzontale) è pari a 26 Ha. La restante superficie di pertinenza del progetto, pari a 77,55 Ha sarà utilizzata in parte per la realizzazione di opere di ingegneria ambientale (graticciate vive e siepe arbustiva perimetrale) e in parte per la messa a coltura di un prato permanente stabile (erba medica, sulla, trifoglio sotterraneo nell'area di incidenza dei pannelli fotovoltaici) funzionale al mantenimento attivo del terreno dal punto di vista agricolo e al pascolo.


La parte che può essere utilizzata per la messa a coltura di prato stabile sarà differenziata ulteriormente nel seguente modo:

- Area coltivabile interna all'impianto fotovoltaico di 62 Ha, coincidente con la superficie perimetrale e quella esistente tra le file dei moduli fotovoltaici (tracker);
- Area coltivabile esterna alla recinzione dell'impianto (circa Ha 3), facente parte della superficie contrattualizzata



Sono inoltre previsti un pascolo ovino di tipo vagante per il mantenimento e la ricostituzione del prato stabile, e un allevamento di api stanziali (cfr. *Progetto di miglioramento ambientale e valorizzazione agricola- Elaborato 4UET*).

Viene proposto infine un "*Progetto di valorizzazione paesaggistica e fruizione turistica*" che prevede la realizzazione di un giardino didattico esperienziale integrato, che prevede una serie di attività sia di divulgazione che di didattica, rivolte alla collettività sul territorio, da realizzare in prossimità della contrada S. Vincenzo, a nord-ovest dell'impianto (v. immagine sotto riportata).






Esempio prato stabile permanente



Esempio fascia ecologica perimetrale



Esempio graticciata viva

(cfr: Tavole estratte dall'Elaborato "Linee strategiche per il Piano industriale 2019-2021; Elaborato 4UET Progetto di miglioramento ambientale e valorizzazione agricola)

CONSIDERATO che l'area asservita al progetto ha un'estensione di Ha 103,55 ed è localizzata a circa 2 km dal centro abitato di Spinazzola e in prossimità del confine regionale della Basilicata (interessata anch'essa dalle opere di connessione e dalla Stazione di Utenza); è attualmente coltivata a cereali autunno venini (grano), foraggiere e leguminose ed è raggiungibile da strade provinciali e locali (SS 169, SP 197 e SS 665 Bradanica).

CONSIDERATO che il contesto paesaggistico nel quale si propone la realizzazione del progetto in esame è costituito dall'ampio avvallamento del torrente Basentello, caratterizzato da versanti con pendenze relativamente dolci e circondate da modesti rilievi collinari sui quali sorgono gli abitati di Spinazzola (distante circa 2 km), Palazzo San Gervasio, Banzi e Monteserico. Il paesaggio è caratterizzato da vaste estensioni di colture cerealicole, solcate da un fitto sistema idrografico, interrotto solo sporadicamente da aree con vegetazione naturale; l'insediamento umano è rarefatto e costituito da masserie ed abitazioni sparse (tra le quali spiccano quelle realizzate dalla riforma fondiaria del 1952, ora in prevalenza abbandonate). Il contesto territoriale di riferimento presenta quindi una specifica valenza paesaggistica ed un proprio carattere identitario costituito proprio dalle vaste estensioni di seminativo sui terreni dolcemente ondulati e dalla profondità degli orizzonti; caratteristiche queste che consentono di leggere ancora oggi le trame insediative di differenti sistemi di organizzazione del territorio, che nel corso dei secoli si sono sovrapposte e integrate.



Contesto territoriale di localizzazione dell'impianto

CONSIDERATO che tale paesaggio è percepibile dalle strade che lo attraversano (SS 655; SP 197, 199, 168 e 230, la ex SS 169), dai rilievi collinari che lo circondano e quindi dai belvedere dei centri storici posti sul costone murgiano (Spinazzola, Genzano di Lucania, Banzi, Palazzo San Gervasio), dalla rete ferroviaria di valenza paesaggistica, quale è la ferrovia Barletta-Spinazzola e la ferrovia Spinazzola-Gioia del Colle, e dagli insediamenti storici quale il castello medievale di Monteserico (tutelato ai sensi della parte II del D. lgs. 42/2004 con DM 14/03/1960 e con DDR del 24/04/2003, insieme ad un'area circostante il castello stesso, e per la cui zona circostante è attualmente vigente, ai sensi dell'art. 136 del D. lgs. 42/2004 anche la *"Dichiarazione di notevole interesse pubblico per il castello di Monteserico ed il territorio circostante"* (Delibera di Giunta Regionale n. 345 del 10/06/2022).

CONSIDERATO che il Proponente nella valutazione dell'impatto del progetto sulla componente del patrimonio culturale e del paesaggio ha dichiarato nel SIA (rispondendo al punto 4. della richiesta di integrazioni di questo Ministero sopra riportata) che *"l'impatto dell'impianto in fase di esercizio sul paesaggio è considerato probabile, ma sarà mitigato sia dalla siepe lungo tutto il perimetro dello stesso per una larghezza di 2 metri, sia dalla coltivazione del terreno sottostante i pannelli fotovoltaici e tra le file degli stessi, portando quindi al minimo indispensabile la vista delle strutture"*.

RITENUTO che l'impatto sul paesaggio, valutato dal Proponente come **"Probabile"** (in una scala definita da livelli di impatto "Altamente probabile-AP", "Probabile-P", "Incerto/poco probabile-PP", "Nessun Impatto-NP"), non può essere certo mitigato *dalla coltivazione del terreno sottostante i pannelli fotovoltaici e tra le file degli stessi*, considerato che si tratta di prato permanente stabile, né si può ritenere che la siepe prevista lungo tutto il perimetro dell'impianto possa essere considerata quale elemento di mitigazione dell'impatto paesaggistico determinato dai pannelli fotovoltaici (che raggiungono altezze di 4,10m) e rilevato dallo stesso Proponente, in quanto la stessa siepe e la recinzione creano una vera e propria barriera visiva, estranea all'attuale contesto caratterizzato, invece, da coltivazioni basse cerealicole e da rare alberature spontanee che non assumono forme lineari come quelle proposte intorno all'impianto fotovoltaico.

CONSIDERATO pertanto che l'impianto agrivoltaico proposto, è comunque visibile dalle strade esistenti che lo costeggiano (SS 665 Bradanica) e da quelle poste in prossimità (SS 169 e SP 197 distanti tra i 150 e i 600 m) e, diversamente da quanto affermato dal Proponente, è in grado di alterare la percezione del contesto paesaggistico per lunghi tratti, compromettendo così la godibilità unitaria di un territorio contraddistinto dalla profondità degli orizzonti e dall'estensione dei campi coltivati che costituiscono gli elementi distintivi e identitari di quel paesaggio; caratteristiche queste che consentono ancora oggi di leggere le trame insediative di diversi sistemi di organizzazione del territorio, di elevato valore culturale derivante dalla sua millenaria utilizzazione nelle forme dell'attività pastorale ed agraria e dai segni e dalle qualificanti testimonianze del passato, che lo stesso territorio ancora conserva e che, nell'insieme, costituiscono la specifica qualità identitaria del territorio e la testimonianza della stratificazione storica del contesto, ovvero la manifestazione del relativo paesaggio come oggi godibile. Le

fotosimulazioni di seguito riportate danno una chiara immagine delle trasformazioni che potrebbero essere apportate al paesaggio a seguito della realizzazione dell'intervento in esame:



Foto n. 3/a - Situazione ante-operam



Foto n. 3/b - Situazione post-operam con mitigazione



Foto n. 3/b - Situazione post-operam senza mitigazione



Foto n. 4/a - Situazione ante-operam



Foto n. 4/b - Situazione post-operam con mitigazione

L'impianto fotovoltaico in quest'ultimo fotoinserto è interamente visibile dalla SS 665 "Bradonica", e tale vista non è mitigabile con la siepe perimetrale prevista.

CONSIDERATO quanto previsto dal vigente Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con D.G.R. della Puglia n. 176/2015 e pubblicato su BURP n. 40 del 23/03/2015, a seguito di Accordo di copianificazione (ai sensi dell'art. 143, co. 2, del D. lgs. 42/2004) tra la Regione Puglia e l'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

CONSIDERATO che le competenti Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio con i pareri sopra riportati, hanno verificato il quadro vincolistico nell'area vasta relativa all'intervento, ovvero nell'area vasta di riferimento dell'impianto agrivoltaico proposto, valutando quindi la incompatibilità delle opere previste con detto quadro vincolistico e con il paesaggio, come espresso con i pareri endoprocedimentali sopra riportati.

RITENUTO necessario richiamare la "filosofia" del PPTR che *"nel finalizzare le proprie azioni all'obiettivo di mettere in valore le peculiarità identitarie dei paesaggi della Puglia", contribuisce a indicare le potenzialità specifiche per realizzare un modello di sviluppo socioeconomico autosostenibile, attraverso la messa a sistema dei singoli valori patrimoniali: ricomponendone il mosaico, riconoscendo e potenziando l'immagine articolata e plurale dei paesaggi pugliesi; considerando le peculiarità dei fattori identitari e il loro riconoscimento sociale come risorsa per la promozione della progettualità locale"*.

CONSIDERATO che gli elementi patrimoniali di lunga durata costituiscono l'identità paesaggistica della regione Puglia e rappresentano anche le risorse per il potenziale sviluppo della regione stessa e che queste sono state individuate ed indicate nel PPTR (per ciascuna figura territoriale di ogni Ambito paesaggistico) quali **invarianti strutturali** (identità territoriale di lunga durata), le quali, sulla base del loro stato di conservazione, indirizzano le regole di trasformazione territoriale per la loro conservazione/valorizzazione, riqualificazione/ricostruzione (**regole statutarie**) in coerenza delle quali è definita la parte strategica del PPTR e quindi gli Obiettivi generali e gli Obiettivi specifici (condivisi con il Ministero della cultura), da perseguire attraverso indirizzi, direttive e prescrizioni, **rispetto ai quali si misura la coerenza di tutte le trasformazioni territoriali**.

RITENUTO di dover evidenziare che, per quanto riguarda la componente paesaggio, l'impatto paesaggistico dell'impianto agrivoltaico proposto non può essere limitato a quello visivo, ma è determinato anche dalle trasformazioni territoriali che si avranno a seguito della sua realizzazione, che modificherà un contesto rurale caratterizzato da una stratificazione storico culturale, in un'area di natura "industriale", determinando quindi un'incompatibilità paesaggistica di tale trasformazione anche rispetto alle strategie e gli obiettivi che il PPTR si è prefissato per le stesse aree, come di seguito specificato.

CONSIDERATO che il progetto proposto, per quanto attiene alle opere ricadenti nella regione Puglia, si colloca nel paesaggio rurale dell'Alta Murgia e quindi nell'Ambito paesaggistico n. 6 "Alta Murgia" individuato dal PPTR, in particolare, nella figura territoriale denominata "Fossa Bradanica", il cui paesaggio è descritto nella relativa Scheda d'Ambito paesaggistico del PPTR, quale *paesaggio rurale fortemente omogeneo e caratterizzato da dolci declivi ricoperti da colture prevalentemente seminative, solcate da un sistema idrografico che possiede una grande uniformità spaziale. La figura è caratterizzata da un territorio lievemente ondulato, solcato dal Bradano e dai suoi affluenti. Il limite della figura (da nord verso est) è costituito dal confine regionale, quasi parallelamente a questo, da sud ad ovest, il costone murgiano: ai piedi di questa decisa quinta si sviluppa la viabilità principale (coincidente per un lungo tratto con la vecchia via Appia e con il tratturo Melfi-Castellaneta) e la ferrovia, che circumnavigano l'altopiano da Canosa a Gioia del Colle e collegano i centri di Spinazzola, Minervino e Altamura, posti a corona sui margini esterni del tavolato calcareo.*

CONSIDERATO che nella Sezione A.2 – Struttura ecosistemico-ambientale della Scheda d'Ambito n. 6 *Alta Murgia* del PPTR vengono indicate, nella figura territoriale "La fossa Bradanica", quale **criticità delle trasformazioni in atto** *le proposte industriali di insediamento di impianti di produzione di fonti energetiche rinnovabili che appaiono essere la principale minaccia, sia in termini di sottrazione di suolo fertile che delle visuali paesaggistiche.*

CONSIDERATO che nella Sezione B.2. della scheda d'Ambito n. 6 *Alta Murgia* del PPTR, viene indicata **la realizzazione di impianti eolici e fotovoltaici quale fattore di rischio e di vulnerabilità** per le invarianti strutturali individuate nella figura territoriale *La Fossa Bradanica* e che anche l'impianto agrivoltaico in progetto è in grado di alterare le relazioni funzionali storiche, visive, culturali e simboliche che caratterizzano la struttura della figura territoriale di riferimento data la sua posizione, estensione e le sue caratteristiche costruttive.

RITENUTO, pertanto di non condividere la valutazione effettuata dal Proponente che non ha tenuto conto del suddetto fattore di rischio e di vulnerabilità rilevata dal PPTR per la figura territoriale di riferimento, ritenendo che la localizzazione dell'impianto agrivoltaico non compromette *"il sistema agro – ambientale della Fossa bradanica"*,

in quanto, afferma, è *esterno ad aree boscate* che sono solo una delle componenti (*sporadiche isole di boschi*) che strutturano e caratterizzano detto *sistema agro-ambientale* della figura territoriale, dove anche le **“vaste distese collinari coltivate a seminativo”** concorrono a definirne l’invariante strutturale.

CONSIDERATO che rispetto alla Normativa d’uso contenuta nella Sezione C2 della scheda d’Ambito paesaggistico n. 6 – Alta Murgia e con riferimento alle **Componenti visivo percettive**, l’impianto agrivoltaico proposto si pone in contrasto con l’Obiettivo generale volto a *“Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata”*, non è quindi coerente con l’indirizzo finalizzato a *salvaguardare e valorizzare le componenti delle figure territoriali dell’ambito descritte nella sezione B.2 della scheda*, da attuare attraverso la direttiva che stabilisce (anche per i soggetti privati che propongono progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale, quale è il progetto di cui trattasi, secondo quanto stabilito dall’art. 89 delle NTA del PPTR) di impedire le trasformazioni territoriali (*nuovi insediamenti residenziali turistici e produttivi, nuove infrastrutture, rimboschimenti, impianti tecnologici e di produzione energetica*) che alterino o compromettano le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali.

CONSIDERATO che l’impianto agrivoltaico proposto, data la sua estensione (l’area recintata è pari a circa 100 Ha) sottolineata dalla presenza della recinzione e della “siepe perimetrale”, rappresenta comunque un elemento estraneo al contesto in cui si colloca, foriero di processi degenerativi, e che, pertanto, non può ritenersi coerente con gli obiettivi di tutela e valorizzazione del paesaggio agrario individuati dal PPTR, che individua la presenza di impianti FER nell’ambito paesaggistico di riferimento quale criticità.

CONSIDERATO che lo stesso Proponente nel SIA (cfr. paragrafo 2.2.5) riferisce che *le criticità che gli impianti fotovoltaici generano sul paesaggio sono in principale modo legate alle dimensioni dello stesso, alla loro ubicazione ed alla loro disposizione*

RITENUTO, però, di non condividere le successive valutazioni (che probabilmente si riferiscono erroneamente ad un impianto eolico) laddove, con riferimento alla “Densità”, il Proponente riferisce *“... Gruppi omogenei di impianti sono da preferirsi ad impianti individuali disseminate sul territorio. Si considera minore, infatti, l’impatto visivo di un impianto unico rispetto ad impianti piccoli. Il PPTR propone la concentrazione piuttosto che la dispersione degli impianti”*, concetto espresso al paragrafo B1.2.5.1.1 delle “Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile-Parte I” del PPTR, riferito, però, agli impianti eolici.

RITENTUTO, pertanto, necessario richiamare quanto raccomandato dalle “Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile-Parte I” del PPTR per la localizzazione degli impianti fotovoltaici, ovvero che *“Il PPTR privilegia la localizzazione di impianti fotovoltaici e/o termici che sarà eventualmente accompagnata da misure incentivanti e agevolazioni di carattere procedurale nelle seguenti aree:*

- *nelle aree produttive pianificate e nelle loro aree di pertinenza (in applicazione degli indirizzi e direttive delle linee guida APPEA);*
- *sulle coperture e sulle facciate degli edifici abitativi, commerciali, di servizio, di deposito, ecc.;*
- *su pensiline e strutture di copertura di parcheggi, zone di sosta o aree pedonali;*
- *nelle installazioni per la cartellonistica pubblicitaria e la pubblica illuminazione;*
- *lungo le strade extraurbane principali (tipo B Codice della Strada) (fatte salve le greenways e quelle di interesse panoramico censite negli elaborati 3.2.12, 4.2.3, 4.3.5) ed in corrispondenza degli svicoli, quali barriere antirumore o altre forme di mitigazione con l’asse stradale;*
- *nelle aree estrattive dismesse (ove non sia già presente un processo di rinaturalizzazione), su superfici orizzontale o su pareti verticali”.*

RITENUTO, a tal proposito necessario richiamare la recente sentenza n. 322/2023 del TAR Lecce che riprende quanto stabilito dalla precedente sentenza dello stesso TAR Lecce n. 1376/2022, riferita ad un impianto agrivoltaico, dove il Collegio ha ritenuto (*meditatamente*) di non aderire ai principi affermati dalla II Sezione dello stesso TAR, con le sentenze n. 248/2022 e n. 586/2022 (che avevano considerato le suddette Linee guida del PPTR *inconferenti* per gli impianti agro-voltaici), in quanto **“può affermarsi che l’impianto agri-voltaico (o agro-voltaico) rappresenta una sub specie del genus fotovoltaico in ambito agricolo, caratterizzato da soluzioni tecniche innovative per non compromettere la continuità dell’attività agricola. Da tale premessa discende l’applicabilità di tutte le regole a cui devono soggiacere gli impianti che producono energie rinnovabili”**. Aggiunge quindi il Collegio che **“non vi sono elementi normativi o regolamentari per ritenere che gli impianti agri-voltaici (o agro-voltaici), sia pure con il suddetto favor legislativo, non debbano rispettare i valori paesaggistici, ambientali e rurali tutelati da norme costituzionali, statali e regionali... ove si accedesse alla tesi diversa, ossia alla esclusione dell’agri-voltaico dal campo della tutela paesaggistica e del PPTR solo perché di tecnologia più avanzata e successiva all’approvazione**

del suddetto strumento pianificatorio, oltre ad ammettere una grave lacuna nell'ordinamento giuridico, dovrebbe ritenersi che ogni evoluzione tecnologica del fotovoltaico richieda un differente trattamento giuridico o addirittura l'assenza (in ogni ipotesi) di alcune limitazione paesaggistica o ambientale. La circostanza che l'installazione di impianti FER di tipo agrivoltaico rispettino maggiormente i requisiti di sostenibilità ambientale e sociale non può, a giudizio del Collegio, rappresentare una certezza assoluta dovendo tali requisiti essere coniugati con le caratteristiche concrete degli impianti e con gli impatti territoriali, paesaggistici, ambientali e rurali da rispettare. Con riferimento al ritenuto valore non vincolante delle Linee Guida del PPTR, il Collegio richiama il comma 6 dell'art. 6 delle NTA del medesimo PPTR che stabilisce che le stesse vanno interpretate come "raccomandazioni sviluppate in modo sistematico per orientare la redazione di strumenti di pianificazione, di programmazione, nonché la previsione di interventi in settori che richiedono un quadro di riferimento unitario di indirizzi e criteri metodologici, il cui recepimento costituisce parametro di riferimento ai fini della valutazione di coerenza di detti strumenti e interventi con le disposizioni di cui alle presenti norme". Dopo aver richiamato la prevalenza delle disposizioni contenute nei piani paesaggistici rispetto a qualsiasi altra disciplina pianificatoria e di settore (ai sensi dell'art. 143, comma 9 del D. lgs. 42/2004), il Collegio ribadisce che "qualora vi siano importanti elementi di natura territoriale, paesaggistica e ambientale da preservare, come nel caso di specie, il favor legislativo in materia di rinnovabili non può comunque comportare il sovvertimento dei valori che tali strumenti tendono a preservare, conformemente agli artt. 135 e 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e conformemente ai principi di cui all'art. 9 della Costituzione Italiana e alla Convenzione Europea del Paesaggio, secondo le attribuzioni di cui all'art. 117 della costituzione".

CONSIDERATO che le raccomandazioni contenute nelle suddette **Linee guida del PPTR** in merito alla localizzazione degli impianti fotovoltaici, anticipa e conferma quanto aveva già evidenziato il documento interministeriale MATTM e MiSE relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017) del 10 novembre 2017, in particolare nel "Messaggio dei Ministri" (pg. 8) laddove si riferisce che, al fine di tutelare il paesaggio (quale valore irrinunciabile) "... sarà data priorità all'uso di aree industriali dismesse, capannoni o tetti, oltre che ai recuperi di efficienza degli impianti esistenti... alla individuazione di aree, non altrimenti valorizzabili, da destinare alla produzione energetica" e dal Piano per la transizione ecologica che riconosce che "... Le aree necessarie ad accogliere impianti [FER, con particolare riguardo a quelli fotovoltaici] richiederebbero una superficie così vasta da mettere potenzialmente a rischio l'integrità di molti territori e mettersi in contrasto con altri valori fondanti del processo di transizione ecologica, e pertanto, in linea con le disposizioni del Decreto Legislativo n. 199 dell'8 novembre 2021, saranno sfruttate prioritariamente le superfici di strutture edificate (tetti, e in particolare quelli degli edifici pubblici, capannoni industriali, e parcheggi), aree e siti oggetto di bonifica, cave e miniere cessate".

RITENUTO che il progetto proposto non tiene conto di quanto sopra previsto, essendo localizzato in un'area agricola di valore paesaggistico e *non in aree industriali pianificate*, né in territori degradati e già investiti da forti processi di trasformazione, come raccomandato dal PPTR e, pertanto, non è coerente con quanto raccomandato dalle "Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile- Parte I" di cui al PPTR in quanto è previsto su un'area agricola riguardo alla quale, lo stesso Proponente riferisce nel SIA che "l'intervento in valutazione contribuisce all'artificializzazione del paesaggio rurale, seppur in maniera reversibile e non permanente...".

RITENUTO di dover specificare al riguardo che anche un impatto temporaneo ("non permanente") - se così può essere definito un periodo di venti anni e più, come quello di vita utile del presente impianto - può essere considerato non compatibile con la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale

CONSIDERATO, inoltre, che con riferimento alla Normativa d'uso di cui alla Sezione C2 della Scheda d'Ambito 5.6 – Alta Murgia, l'intervento proposto non è coerente con gli indirizzi relativi alla componente dei "Paesaggi rurali" quali, in particolare, la salvaguardia dell'integrità, delle trame e dei mosaici culturali dei territori rurali di interesse paesaggistico che caratterizzano l'ambito, da attuare attraverso la direttiva volta a tutelare l'integrità dei paesaggi rurali, con particolare riferimento alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici.

RITENUTO utile, a tal proposito, richiamare il comma 3 dell'art. 37 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PPTR: "Essi [gli obiettivi di qualità] indicano, a livello di ambito, le specifiche finalità cui devono tendere i soggetti attuatori, pubblici e privati, del PPTR perché siano assicurate la tutela, la valorizzazione e il recupero dei valori paesaggistici riconosciuti all'interno degli ambiti, nonché il minor consumo di suolo".

CONSIDERATO che il Proponente nel documento "Studio degli impatti cumulativi", integrato, ha valutato l'impatto cumulativo su suolo e sottosuolo determinato dalla realizzazione dell'impianto agrivoltaico in esame, secondo il

Critério A (che tiene conto dell'area occupata anche dagli altri impianti fotovoltaici presenti nell'Area di Valutazione Ambientale), di cui alla D. D. Servizio Ecologia della Regione Puglia, n. 162, del 6 giugno 2014 "*Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientali*", calcolando un Indice di Pressione Cumulativa (IPC) **pari a 6,8** maggiore al valore stabilito dalla Regione Puglia **non superiore a 3**.


RITENUTO di non condividere quanto successivamente affermato dal Proponente, quando, nel richiamare le sentenze n. 568/2022 del TAR di Bari e la sentenza n. 248/2022 del TAR di Lecce (peraltro non condivise dal Collegio del TAR di Lecce nelle successive sentenze n. 1376/2022 e nella più recente sentenza n. 322/2023, sopra citate), non ritiene di equiparare l'impianto agrivoltaico (quale quello in esame) ad un impianto fotovoltaico, determinando, quindi, nuovamente la S_{it} (Σ espressa m^2 delle superfici Impianti Fotovoltaici appartenenti al Dominio determinato) considerando solo l'area occupata dai pannelli fotovoltaici e dai locali tecnici del progetto in esame (senza considerare alcun distanziamento tra i moduli, comunque necessario al fine di evitare l'ombreggiamento reciproco tra pannelli fotovoltaici e quindi assicurarne l'efficienza) e non tutta l'area relativa all'impianto agrivoltaico (come invece considerato per gli altri impianti fotovoltaici presenti nell'AVA - Area di Valutazione Ambientale - determinata questa con riferimento all'intera superficie dell'impianto in esame), ottenendo quindi un IPC pari a 1,76 anziché 6,8 come inizialmente calcolato.

CONSIDERATO che l'impianto agrivoltaico in esame, si inserirebbe in un paesaggio già interessato da altri impianti di energia rinnovabile (v. parere endoprocedimentale espresso dalla Soprintendenza ABAP per la Basilicata), e che quindi che l'impatto visivo cumulativo a breve, media e lunga distanza, nel complesso delle opere previste, sarebbe rilevante, in rapporto alla struttura storico-culturale e percettiva descritta nei punti precedenti.

CONSIDERATO che il Proponente nel documento "Studio degli impatti cumulativi", integrato, ha valutato l'impatto cumulativo su suolo e sottosuolo determinato dalla realizzazione dell'impianto agrivoltaico in esame, secondo il Critério A (che tiene conto dell'area occupata anche dagli altri impianti fotovoltaici presenti nell'Area di Valutazione Ambientale), secondo la D. D. Servizio Ecologia della Regione Puglia, n. 162, del 6 giugno 2014 "*Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientali*", calcolando un Indice di Pressione Cumulativa (IPC) **pari a 6,8** maggiore di quello stabilito dalla Regione Puglia, **non superiore a 3**.

RITENUTO di non condividere quanto successivamente affermato dal Proponente, quando, nel richiamare le sentenze n. 568/2022 del TAR di Bari e la sentenza n. 248/2022 del TAR di Lecce (peraltro non condivise dal Collegio del TAR di Lecce nelle successive sentenze n. 1376/2022 e nella più recente sentenza n. 322/2023), non ritiene di equiparare l'impianto agrivoltaico (quale quello in esame) ad un impianto fotovoltaico, determinando quindi la S_{it} (Σ espressa m^2 delle superfici Impianti Fotovoltaici appartenenti al Dominio determinato) considerando solo l'area occupata dai pannelli fotovoltaici e dai locali tecnici del progetto in esame (senza considerare alcun distanziamento tra i moduli, comunque necessario al fine di evitare l'ombreggiamento reciproco tra pannelli fotovoltaici e quindi assicurarne l'efficienza) e non tutta l'area relativa all'impianto agrivoltaico (come invece considerato per gli altri impianti fotovoltaici presenti nell'AVA - Area di Valutazione Ambientale - determinata questa con riferimento all'intera superficie dell'impianto in esame), ottenendo quindi un IPC pari a 1,76 anziché 6,8 come inizialmente calcolato.

CONSIDERATO che nella determinazione del valore dell'Indice di pressione Cumulativa, non sono stati considerate le ulteriori proposte di impianti foto-agrivoltaici in corso di valutazione in VIA statale (v. immagine sotto riportata) e che l'eventuale realizzazione di tali impianti (con esclusione dell'impianto ID VIA 612, riguardo al quale questa Soprintendenza Speciale per il PNRR si è già espressa con parere negativo) determinerebbe un peggioramento in termini di sottrazione di suolo agricolo, di trasformazione del territorio e di impatti sulle visuali paesaggistiche dell'area, più particolare, interessata dal presente impianto e da quelli sopra citati in istruttoria, in un ambito ben più ristretto di quello considerato nella scheda d'ambito n. 6 del PPTR, che aveva già evidenziato quale fattore di rischio e vulnerabilità delle trasformazioni in atto quella della realizzazione degli impianti eolici e fotovoltaici, e che pertanto le previsioni di tutela dello stesso PPTR risultano ancor più imperative al fine della necessaria tutela della medesima area.



Elaborazione GIS: Sono indicati in colore nero l'impianto agrivoltaico di cui trattasi ID_VIP: 7388; in colore beige un impianto agrivoltaico, per il quale è stato archiviato, su richiesta del proponente, il procedimento di PAUR dalla Regione Puglia, dopo l'espressione del parere negativo del Comitato VIA e della Soprintendenza Speciale per il PNRR; in colore viola impianto ID_VIP: 7494; in colore azzurro l'impianto agrivoltaico ID_VIP: 7424; in arancione l'impianto agrivoltaico ID_VIP: 7424. Non è rappresentato l'impianto fotovoltaico ID_VIP: 7633, comunque presente nell'area vasta esaminata.

RITENUTO necessario evidenziare, che nel solo comune di Spinazzola sono stati localizzati anche numerosi progetti di impianti eolici e che quattro di essi (ID_VIP: 4119; ID_VIP: 5100; ID_VIP: 5101; ID_VIA 553) hanno ottenuto un decreto di compatibilità ambientale negativo, ovvero un provvedimento regionale negativo, data l'incompatibilità di detti impianti eolici con la vocazione paesaggistica propria del territorio da essi interferito, caratterizzato da una forte identità storica e culturale, dove la realizzazione di tali impianti di natura industriale introdurrebbe una brusca frattura nei caratteri paesaggistici dei luoghi, convertendo un paesaggio ancora di rilevante valore rurale in uno dalle marcate connotazioni industriali, del tutto avulse dalle tradizioni e dalla storia del contesto.

CONSIDERATO, inoltre, che per l'impianto eolico ID_VIP: 4119 (localizzato in prossimità dell'impianto agrivoltaico in esame), la Presidenza del Consiglio dei Ministri, *nella comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento, ... in considerazione dei molteplici impatti negativi dell'opera ...*, al fine della tutela e conservazione dei valori paesaggistici e culturali dell'area interessata, riconoscendo quindi una rilevante valenza culturale e paesaggistica del territorio interessato dal progetto, da preservare, al di là degli specifici impatti determinati da una diversa tipologia di FER (eolico), ha condiviso le valutazioni negative espresse da questo Ministero.

RITENUTO di dover evidenziare che l'ISPRA nel Rapporto "Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici. Edizione 2022" ha segnalato, tra le forme di consumo di suolo, quella relativa agli impianti fotovoltaici a terra, indicando la regione Puglia quale quella con più superficie occupata da tali impianti, con il 35% di tutti gli impianti nazionali.

CONSIDERATO che, come rappresentato dalle competenti Soprintendenze ABAP, l'impianto agrivoltaico si inserisce in un'area che *si distingue per la presenza di numerosi insediamenti antichi databili dal Neolitico all'età romana e tardoantica* e che, il cavidotto e la sottostazione utente ricadono nella recente perimetrazione come "zona di interesse archeologico", ai sensi del D. Lgs. 42/2004, art. 142, c. 1, lett. m) dell'Ager Bantinus (procedimento in itinere nell'ambito della redazione del PPR della Basilicata), interessata dal passaggio della Via Appia.

CONSIDERATO inoltre che il cavidotto e la Stazione elettrica utente, sebbene non evidenziato dalla documentazione fornita dal Proponente, ricade nel perimetro della Dichiarazione di notevole interesse pubblico "Castello di Monteserico e territorio circostante ricadente nel Comune di Genzano di Lucania", area tutelata ai sensi

dell'art. 136 del D. lgs. 42/2004 con DGR n. 202200345 del 10/06/2022 e che, pertanto, l'impianto in esame non è localizzato in area idonea, ai sensi dell'art. 20, comma 8, del D. lgs. 199/2021, come in ultimo modificato/integrato dal decreto legge n. 13 del 2023 (convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2021, n. 41).

CONSIDERATO e VALUTATO che anche la realizzazione della sottostazione utente determina un significativo e negativo impatto sul patrimonio culturale e sul paesaggio, caratterizzato da vaste estensioni di seminativo su terreni dolcemente ondulati e dalla profondità degli orizzonti, con l'introduzione di un manufatto di natura industriale, come si può evincere dai fotoinserimenti sotto riportati, tratti dalla *Relazione di compatibilità paesaggistica REV*:



Figura 30.a – Situazione ante-operam – vista dalla strada provinciale SP79




Figura 30.b – Situazione post-operam – vista dalla strada provinciale SP79

CONSIDERATO che nel procedimento di VIA la valutazione del Ministero della cultura si estende a considerare l'intero territorio che si contraddistingue quale paesaggio nell'accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall'art. 131 del D.Lgs. 42/2004, a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici. Tale tipo di valutazione è ribadita dal D.lgs. 152/2006, laddove, nel nuovo Allegato VII della Parte II vengono indicati sia il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggistici) che il paesaggio, quali elementi da considerare ai fini della verifica dei probabili impatti ambientali significativi e negativi del progetto proposto.

CONSIDERATO che l'azione di tutela svolta dal Ministero della cultura deve tendere ad applicare i principi sanciti in merito dal D.lgs. n. 42 del 2004, all'articolo 131, co. 4, ove la "tutela del paesaggio" è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. In tal senso, la "conservazione" che per questo si deve svolgere tende, in primo luogo, alla conoscenza completa delle qualità e valori del paesaggio e sulla base di questi garantire un coerente sviluppo del territorio.

CONSIDERATO che il comma 7 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, stabilisce che "... 7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. **Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14**".

CONSIDERATO che la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020", all'art. 5, Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da

fonti rinnovabili, prevede che nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, " ... anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) prevedere, ... al fine del concreto raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), una disciplina per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili **nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio**, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, nonché **delle specifiche competenze dei Ministeri per i beni e le attività culturali e per il turismo**, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e aree non utilizzabili per altri scopi, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa ...".

RITENUTO utile richiamare il PNIEC laddove riferisce che *occorrerà prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio e che si intendono adottare, obiettivi e misure che riducono i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, quali la qualità dell'aria e dei corpi idrici, il contenimento del consumo di suolo e la tutela del paesaggio.*

RITENUTO inoltre che non si possa prescindere dal particolare rapporto che si deve considerare come esistente tra il cosiddetto *favor legislativo* riconosciuto alla diffusione e utilizzo delle fonti di energia rinnovabile (FER) rispetto alla imprescindibile esigenza di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, il quale impone in ogni caso una specifica disamina del singolo progetto proposto rispetto alle più particolari caratteristiche culturali e paesaggistiche delle aree interessate e, quindi, alla valutazione singola e singolare della compatibilità con le stesse caratteristiche di ogni specifico progetto.

RITENUTO di dover evidenziare che un'adeguata pianificazione delle FER e quindi anche degli impianti fotovoltaici o agrivoltaici, supportata dal procedimento della VAS, ancorché attuata oggi ad avvenuta "saturazione dei siti", consentirebbe a questa Amministrazione una più completa e definitiva valutazione delle trasformazioni territoriali che si avrebbero a seguito di ponderate e preventive valutazioni in merito alla localizzazione di nuovi impianti nelle aree rimaste libere e, soprattutto, in quelle vocate ad ospitare tali impianti, tenendo conto quindi anche della capacità di carico di tali aree.

A conclusione dell'istruttoria inerente alla procedura in oggetto; viste le valutazioni delle competenti Soprintendenza ABAP; visti i contributi istruttori della U.O. DG ABAP Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della Soprintendenza speciale per il PNRR e quello della U.O. Servizio III- *Tutela del patrimonio storico, artistico architettonico* della Soprintendenza speciale per il PNRR; esaminati gli elaborati progettuali definitivi, il SIA e tutta l'ulteriore documentazione prodotta dalla Società Spinazzola SPV S.r.l. nel corso del procedimento, questa **Soprintendenza Speciale per il PNRR**, per tutte le motivazioni sopra esposte, esprime

parere tecnico istruttorio negativo

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società Spinazzola SPV S.r.l. per la realizzazione di un "Impianto agrovoltaico della potenza nominale di 49,37 MW, su una superficie di ca. 100 ha, integrato con un progetto di miglioramento ambientale e valorizzazione agricola, e relative opere di connessione alla rete, ubicato nei Comuni di Spinazzola (BT), in località Salice, Banzi (PZ) e Genzano di Lucania (PZ), fino alla sottostazione di nuova realizzazione collegata alla Stazione elettrica "Genzano", e delle relative opere connesse.

Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP

Arch. Carmela Iannotti



Il Dirigente del Servizio V della DG ABAP

Arch. Rocco Rosario Tramutola



IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
dott. Luigi LA ROCCA

